SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

292ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 GIUGNO 1970

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente GATTO
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Trasmissione di Raccomandazioni *Pag.* 15425

CONGEDI 15423

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 15423
Approvazione da parte di Commissione permanente 15425
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 15423
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 15424
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 15423

Seguito della discussione:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » **(676)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CIFARELLI . . . . . *Pag.* 15425
* CORRAO 15444
GIANQUINTO 15433
NENCIONI 15437

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni 15449
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 15449

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 15448, 15449
* CORRAO 15448
GIANQUINTO 15448

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 giugno.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Albarello per giorni 2, Anderlini per giorni 2, Antonini per giorni 2, Battista per giorni 2, Biaggi per giorni 4, Boano per giorni 5, Burtulo per giorni 2, Carucci per giorni 2, Cipellini per giorni 2, Garavelli per giorni 2, Morandi per giorni 2, Pelizzo per giorni 2, Ricci per giorni 2, Rosa per giorni 2, Sema per giorni 2, Tanucci Nannini per giorni 2, Tolloy per giorni 2 e Volgger per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1042-*B*) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia » (1253);

Deputati BELCI e MAROCCO. — « Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (1254);

« Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (1255).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GIARDINA. — « Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (1251);

LEONE. — « Riapertura del termine, di cui all'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del servizio pre-ruolo, prestato dai professori ordinari nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore » (1252).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Corti ed altri*), (1238), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane » (1220), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle Ville Venete » (1240), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputati BADALONI Maria ed altri. — « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali » (1245), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Modifiche all'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo » (1246), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali » (1239), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

SALARI. — « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219-*B*);

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

BANFI. — « Modifica all'articolo 5, lettera *d*), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (1222).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

PERRINO. — « Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Province di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni » (1196), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

CIFARELLI. — « Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea » (1213);

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

BANFI ed altri. — « Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (1200), previo parere della 5ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 » (1214), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

BERNARDINETTI. — « Norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico, e limiti di età per la cessazione dal servizio degli stessi ufficiali » (1232), previo parere della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SEGNANA ed altri. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guer-

ra » (1205), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

DEL NERO ed altri. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per la attuazione delle Regioni a statuto ordinario » (1234), previ pareri della 1ª e della 9ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

ABENANTE ed altri. — « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII » (1206), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

Deputato LEZZI. — « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo » (1241), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che nella seduta del 12 giugno la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato il seguente disegno di legge: Deputati CAROLI ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica » (1134), *con modificazioni.*

Annunzio di Raccomandazioni trasmesse dall' UEO

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale ha trasmesso il testo di due Raccomandazioni approvate da quella Assemblea nel corso della Sessione tenutasi a Parigi nei giorni 2 e 3 giugno 1970.

Le Raccomandazioni riguardano: la cooperazione europea nel campo dell'oceanografia (*Racc.* n. 196) e l'armonizzazione della politica dei Paesi dell'UEO nei confronti dell'Europa orientale (*Racc.* n. 198).

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alle competenti Commissioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, nella discussione su questa legge, che ha già avuto un ampio svolgimento da parte della Camera dei deputati e un attento esame qui in Senato, prendo la parola anzitutto per un dovere morale. Sia pure parlando per una forza politica che non è ancora un grande gruppo di questa Assemblea, debbo evidentemente prendere posizione in relazione ad una legge fondamentale qual è la delega per il nuovo codice di procedura penale. E questo faccio nella convinzione che è necessaria ed urgente questa riforma, la creazione cioè di un nuovo codice di procedura penale che rispetti i princìpi e i precetti della Costituzione, dia piena attuazione in Italia alle norme derivanti da convenzioni internazionali dall'Italia ratificate e dia normative moderne all'attività dello Stato in questo settore di estrema delicatezza, in modo da soddisfare l'esigenza urgente, tante volte conclamata, e direi premente, di una giustizia che sia moderna, sollecita, funzionale, come occorre ad una società in complessa e rapida trasformazione, qual è la società italiana.

Il dovere che io innanzitutto compio consiste nell'esprimere il giudizio dei repubblicani sulla delega al Governo, sui 70 princìpi per essa fissati, in relazione alla cui elaborazione i repubblicani, nella precedente legislatura, hanno tanto contribuito mediante l'opera e l'impulso del guardasigilli di allora, onorevole Reale, che è anche il guardasigilli che oggi ascolta, in rappresentanza del

Governo, questo dibattito che spero sia al più presto conclusivo.

Il giudizio che quindi esprimo, onorevole Presidente, si sostanzia di un assenso pensoso alla delega per il nuovo codice di procedura penale. « Pensoso » con riferimento al passato, « pensoso » con riferimento all'avvenire. Chi, come me, ha avuto l'onore e l'onere di essere magistrato dal 1938 al 1944 e poi avvocato penalista, e quindi ha vissuto attraverso gli anni tante vicende relative all'attuazione dei codici e al funzionamento della giustizia, non può non sentire profondamente l'esigenza di rinnovamento che è alla base della legge in discussione. Ma non posso nello stesso tempo negare che si affollano nella mia mente tanti interrogativi concreti che si pongono con inderogabile severità, ben al di là delle enunciazioni di principio che talvolta sono frutto della grande scienza processualistica italiana e talvolta sorgono soltanto dalla intensa polemica degli scorsi anni che, se fossero state soddisfatte tempestivamente alcune fondate esigenze di rinnovamento del processo penale, sarebbe stata già fruttuosamente superata col conseguimento da parte del nostro Paese di una legislazione più adeguata e più sicura verso l'avvenire.

Mentre parlo ricordo certe significative esperienze di attuazione dei codici penali che io stesso ho vissuto. Nella mia carriera di magistrato, per esempio, mi sono trovato nel 1942 a dovere attuare l'allora famoso nuovo codice di procedura civile, che tuttora è vigente, anzi, direi che tuttora ci delizia. In relazione ad esso si proclamava che, con la creazione di un nuovo tipo di istruttoria, con l'aumento dei poteri del giudice istruttore civile, col far sì che egli conoscesse la causa sin dall'inizio del processo, con limitazioni categoriche circa la possibilità di rinvii, si sarebbe ottenuto uno svolgimento processuale celere, spedito, e bene adeguato alle esigenze concrete di giustizia del caso in discussione.

Però l'esperienza che vivemmo sin dai primi mesi dell'attuazione di quel codice fu insoddisfacente e tale è rimasta attraverso gli anni, dimostrando che a nulla vale una normativa severa se non si adeguano ad essa gli uomini, i mezzi, la convinzione diffusa dei cittadini e il costume giuridico e sociale del Paese. Ora, se giustamente si ritiene che il grande malato fra i codici italiani è il codice di procedura penale, non meno gravemente malato, onde è anche da risolvere al più presto il problema del suo rinnovamento, è il codice di procedura civile.

Sempre con riferimento alle mie esperienze di magistrato e di avvocato, ricordo di avere sempre sentito profondamente sia la mancanza di logica nello svolgimento processuale penale, sia la carenza di una adeguata strumentazione tecnica ed umana. Mancanza di logica perchè venivano ripetuti, dalla fase delle indagini di polizia giudiziaria all'istruttoria a cura del pubblico ministero, all'istruttoria formale del giudice istruttore, nei processi più gravi, fino al momento dibattimentale, gli stessi atti istruttori; consideravo con angoscia che tanto impiego di tempo e di mezzi si concludeva in parole solite, che riempivano tutto intero un foglio dell'istruttoria: confermo; non ho altro da aggiungere; mi riporto a quanto è stato già verbalizzato. Ma pure angoscia mi derivava dal dover improvvisare un giudizio sul processo in quanto, tranne il presidente del collegio, se diligente, e nel più dei casi lo era, e tranne il pubblico ministero che, se diligente, poteva qualche giorno prima accaparrarsi il fascicolo processuale per leggerselo, gli atti del processo faticosamente redatti e ripetuti non li conoscevano i giudici *a latere*, che molto spesso annaspavano tra gli elementi emergenti di una prova in udienza frettolosamente assunta e si raccomandavano alla provvidenza che con la presenza di una valida accusa e di una valida difesa li mettesse in grado di vedere pienamente illustrate al collegio giudicante le ragioni *hinc et inde* sostenibili.

Io indulgo a questi ricordi non già per abusare del tempo del Senato ma perchè li ho presenti in me, ammonitori, mentre porto la mia attenzione di parlamentare sui princìpi di questa legge di delegazione per quel che riguarda il nuovo codice di procedura penale che l'Italia aspetta. Dato che per questa discussione in Senato abbiamo sotto gli occhi la vasta e complessa elabora-

zione fatta a Montecitorio, credo che possiamo fare a meno di discutere nuovamente quanto già si è discusso a Montecitorio circa l'opportunità e i limiti della delega al Governo per la codificazione: in sostanza tutti i precedenti legislativi e la logica stessa della preparazione di un codice e le esigenze del tecnicismo giuridico portano a riconoscere che questo è il miglior sistema, direi l'unico sistema efficace per la creazione di un nuovo codice che sia tecnicamente valido sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale, sempre col garantito rispetto della piena rispondenza alla volontà del Parlamento.

E così pure metto da parte le ripetute, anche se affascinanti, considerazioni, che pure sono preliminari, circa l'esigenza che sia attuata in pieno la Costituzione della Repubblica nel nuovo codice di procedura penale.

Invece mi pare che debba essere sottolineato — ecco perchè dicevo che parlo « pensoso » quanto al passato — che tutto un substrato polemico c'è nelle indicazioni molteplici e dettagliate di questa legge di delega per il nuovo codice di procedura penale. Esso trova una rispondenza nella storia, faticosa e dolorosa, del nostro Paese. Così alcuni di questi punti della delega mi fanno ricordare certe proposte della pubblicistica mondiale che emergevano mentre volgeva al termine il secondo conflitto mondiale. Ci fu, ad esempio, un inglese, il Vansittart, il quale sosteneva che la Germania dovesse essere sistematicamente privata di qualsiasi industria onde il suo territorio dovesse essere destinato soltanto all'attività agricola. Alla base di siffatto ragionamento di distruzione radicale vi era la considerazione che la Germania aveva abusato del suo grande apparato industriale per scatenare ben due guerre di aggressione e che da potenza economica espansiva si era fatta potenza totalitaria — e quale totalitarismo! — potenza rovinosa per la vita dell'Europa e per i suoi destini nel mondo. Ebbene, io posso ricordare questo nell'esaminare alcuni punti di questa legge di delega: nell'istruzione la polizia non deve fare questo o quest'altro, il pubblico ministero non deve andare oltre un certo punto, il giudice istruttore oltre un altro... Vi è tutta una volontà rigidamente volta — ed io trovo che tale volontà si spiega largamente — ad impedire, con prescrizioni che giungono fino ai dettagli, che possa essere ripreso il triste andazzo, che purtroppo c'è stato, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, onde sono occorsi parecchi interventi della Corte costituzionale per riportare l'attuazione del rito penale ai precetti della Costituzione. Ricordiamo con dolore l'intrico delle relative polemiche e il trincerarsi retrivo della giurisprudenza per quanto riguarda l'estendimento dei diritti della difesa, dalla istruzione formale nell'istruzione sommaria, e poi negli atti dell'istruzione preliminare, in denegazione assurda e anticostituzionale del principio di uguaglianza tra l'accusa e la difesa, i partecipi fondamentali del processo penale. Ed è per questo che di fronte ai critici — e non mancano — i quali guardano con preoccupazione alle innovazioni procedurali che anche il Senato sta per approvare e si pongono interrogativi circa la stabilità e la funzionalità del costruendo nuovo processo penale, credo di poter dire ciò che già dissi con riferimento al nuovo ordinamento regionale, cioè che forse non sappiamo immaginare quale sarà l'avvenire, ma che di sicuro sappiamo che le disfunzioni attuali dello Stato italiano non sono certamente attribuibili ad un ordinamento regionale che ancora non esiste in tutto il nostro Paese. Perfetta è l'analogia con le disfunzioni, le assurdità, i formalismi, la lentezza della giustizia penale, onde la generale situazione di discrasia fra l'amministrazione della giustizia e le esigenze del Paese, con angosciosi stati d'animo negli operatori tutti del diritto, delusi partecipi dell'*iter* processuale, insofferenti per le menomazioni sia delle libertà individuali, sia del diritto dello Stato e della società ad una valida difesa contro il delitto. Evidentemente tutto ciò che lamentiamo è da riferirsi al passato e non può essere attribuito in anticipazione ad istituzioni nuove, che sono ancora nel limbo della legislazione *in fieri*.

Questo che può sembrare ovvio, credo debba essere sottolineato di fronte alla pubblica opinione, giacchè questa non può esse-

re convinta mediante il puro e semplice riferimento, magari in certe rappresentazioni televisive, a quelli che sono gli istituti processuali di altri Stati: occorre ben altro in un Paese come il nostro che ha una lunga e grande tradizione di diritto scritto, nel quale non a caso si è affermato il processo inquisitorio, nel quale la conseguenzialità col passato indubbiamente ha un peso molto superiore a quello che possiamo immaginare.

Bisogna perciò stare attenti a non aggiungere a questo peso apprensioni più o meno fondate, oppure polemiche che possono avere un accettabile punto di partenza, ma diventare distruttive perchè astiose e pregiudizialistiche.

Per quanto riguarda i 70 punti della legge di delega, mi sembra opportuno dividerli in due gruppi, in corrispondenza di queste due esigenze: 1) risolvere, in attuazione del principio della parità dei diritti processuali tra l'accusa e la difesa, tutti i problemi conseguenti; 2) identificare con precisione le possibilità di azione, le competenze e quindi i diritti dei vari partecipi del processo penale, dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, al giudice istruttore, al giudice del dibattimento. Secondo questa sistematica mi sembra che risultino acquisite delle chiarificazioni che potranno costituire ottima guida al Governo, legislatore-delegato, nella redazione del nuovo codice di procedura penale.

Mi domando se in certi casi non si debba andare più avanti nelle innovazioni. Non mi pare che vi sia stata una particolare discussione al riguardo, onde non mi stupisco che venga fatto ancora ossequio ad un principio del passato ora assolutamente infondato, allorchè al punto 61 si ribadisce il divieto della *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato. Perchè tenere in piedi questo relitto medievale, il quale produce la triste conseguenza della proliferazione delle impugnative al solo scopo di guadagnare tempo per sfuggire al passaggio in giudicato della sentenza e attendere l'amnistia, che nel nostro bel Paese poi non tarda, come una nuvola apportatrice di pioggia? Mi pare che in una visione concreta e coraggiosa non possa mancare su questo punto il taglio coraggioso, anche perchè è stato predisposto qualcosa di nuovo quanto all'appello incidentale. Il punto 59 stabilisce invero la parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale. È nella logica delle cose che si innovi anche per la *reformatio in pejus*. Questo è un dettaglio, evidentemente. Ma è un dettaglio che ha grande importanza perchè tanta parte delle impugnative è frutto della certezza che per l'imputato il peggio non può venire, purchè si ottenga che non ci sia l'impugnativa da parte del pubblico ministero.

Ma soprattutto con riferimento « pensoso » al passato, noi dobbiamo riconoscere la ovvietà di alcuni punti che sono stati compresi nella legge delega e che stabiliscono quanto già si sarebbe dovuto fare nel rispetto pieno delle norme preesistenti o dovuto acquisire nell'attuazione di quello che la Corte costituzionale ha deciso, tagliando, e spesso tagliando vigorosamente, nel mucchio delle norme preesistenti e delle interpretazioni di queste non più accettabili, per assicurare il giusto ossequio ai precetti della Costituzione della Repubblica.

Tuttavia, ciò che importa sottolineare maggiormente, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è tutto quanto riguarda ciò che si deve fare nei due anni futuri affinchè il codice di procedura penale entri in vigore — allorchè sarà stato redatto sotto il controllo della Commissione parlamentare — come uno strumento adatto alla realizzazione di una migliore giustizia nel nostro Paese. Facciamo attenzione al massimo, affinchè non venga fuori un qualche cosa che risulti pericolosamente deludente.

Con ciò mi riferisco soprattutto al punto 52, cioè alla introduzione del sistema accusatorio nel nostro processo penale. È stato giustamente rilevato che non è il sistema accusatorio vero e proprio quello che noi attueremo; anche quanto verrà recepito nel nuovo codice sarà una forma mista o, per lo meno, sarà una forma attenuata del sistema accusatorio classico. Questo vede da una parte l'accusa e dall'altra la difesa in piena parità e privata è l'iniziativa dell'accusa: questo è contrastato, se non altro, dal precetto della Costituzione che stabilisce il mo-

nopolio dell'azione privata e il dovere della azione penale nel pubblico ministero. Si tratta invece del modello del sistema accusatorio con la prevalenza della oralità e del dibattimento nell'acquisizione delle prove proprio perchè ci si vuole mettere su una strada che dovrà — noi tutti l'auspichiamo — portare ad una maggiore concentrazione del giudizio, alla acquisizione immediata e genuina delle prove, alla possibilità che, su di un piano di parità giuridica, l'accusa e la difesa facciano valere pienamente le loro ragioni in una attuazione leale e più dinamica dell'amministrazione della giustizia nel settore che è il più tormentato e anche il più esemplare per la società, quello della giustizia penale.

Da questo punto di vista, evidentemente, vi è un'esigenza etico-politica, ancora prima che giuridica, che non può non trovare d'accordo tutti i democratici; è chiaro però che tale esigenza occorre che venga soddisfatta in modi adeguati. E noi sappiamo — mi fa piacere sottolinearlo in presenza del guardasigilli — quanto vi è da fare, per esempio, per varare una buona legge sull'ordinamento giudiziario. Se noi vogliamo attuare seriamente questo nuovo codice non soltanto dovremo provvedere a che sia adeguato il numero dei giudici e che ne sia adattata la preparazione, ma dovremo pure provvedere a che sia razionalmente travasato nel nuovo rito tutto ciò che è stato e che viene elaborato e predisposto nei processi preesistenti secondo il rito tuttora vigente e che per i processi in corso come per i processi nuovi tutto l'insieme della strumentazione processuale, dalle aule agli stenografi, corrisponda alle esigenze, prevedibilmente onerose.

Io non sono mai stato, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, un acritico ammiratore delle procedure di altri Paesi, sebbene sempre abbia molto sofferto per la formalistica, defatigante e inadeguata procedura che esiste nel nostro Paese; ma proprio in contrapposizione a coloro che sono facilmente entusiasti di altre procedure, senza conoscerne a fondo i problemi, io spesso ho pensato ai processi americani. Sappiamo, per esempio, esserci stati dei condannati rimasti in bilico tra la vita e la morte, come il famoso Chessmann, criminale e romanziere, il cui destino dipendeva dalla interpretazione dei segni di un verbale stenografico e che rimase circa dieci anni, se non sbaglio, nel braccio della morte di un penitenziario degli Stati Uniti, finchè anche per lui maturò l'ora fatale. Indubbiamente, in ogni rito processuale può esservi una parte patologica, una deformazione: pertanto bisogna guardarsi dal mitizzare e stare attenti ad evitare che impreparazione, esagerazioni ed errori si verifichino in danno del nostro sforzo innovatore.

In questo sforzo innovatore, che è basato sul riordinamento delle competenze tra polizia giudiziaria, la quale nulla dovrà verbalizzare e in nulla potrà influire sulla prova, pubblico ministero, le cui possibilità di azione saranno limitate semplicemente a quanto riguarda la configurazione dell'imputazione entro un periodo di tempo molto limitato (i famosi 40 giorni), e giudice istruttore, che potrà compiere solo atti istruttori che non siano ripetibili, nonchè quelli che si chiamano gli accertamenti generici, in modo da lasciare al giudice del dibattimento la possibilità di valutare con freschezza tutto l'insieme probatorio senza nessuna precostituzione o prevalutazione delle emergenze istruttorie, è chiaro che può prodursi una enorme casistica non già di sollecitazione, di rapidità o di concentrazione, ma di perdite di tempo, con un nuovo prolungamento patologico dei processi penali.

Non vorrò qui lungamente ricordare (anche perchè forse verrei meno alla maestà del Senato) quello che può accadere intorno a coloriti ambienti giudiziari del Mezzogiorno, e che tante volte è affiorato nelle cronache, quanto a possibilità di acquisire il testimone oculare all'ultimo minuto e di tentare nella maniera più discutibile, e quindi rischiando l'illiceità penale, di influire sulla valutazione che deve fare il giudice del materiale probatorio, di quelle che sono le emergenze dell'istruttoria. Posso però dire che molte volte, in qualità di magistrato e di avvocato, nel fare il mio sforzo per almeno contribuire a trarre la verità dalle carte processuali, mi sono trovato a sperare solo in

una realtà di fondo, ed è questa: che, al di là di ciò che apportano i testimoni o descrivono i verbalizzanti, al di là di tutto quello che possa essere già acquisito agli atti o invece emergere all'ultimo momento, è soltanto nella coscienza del giudice e nella logica della sua valutazione critica che vi può essere la garanzia di acquisire al caso concreto una sentenza che giustamente dica il diritto e che dia giustizia a chi merita che questa giustizia gli sia riconosciuta.

Tutto questo insieme di pensieri mi sta in mente allorchè penso alla realtà del nuovo processo quale si presenterà col nuovo codice di procedura. Realtà, per esempio, di un verbalizzante (oggi il giudice gli domanda se confermi quello che egli ha già scritto e ha una o più volte confermato durante l'istruttoria, con tutti gli inconvenienti che questo può comportare) che dovrà esporre in udienza, prima su richiesta del pubblico ministero e poi di fronte alle contro-domande del difensore e a quelle del patrono della parte civile, tutto ciò che è accaduto. E le sue dichiarazioni saranno registrate, stenografate. Chi vuol negare, con quel senso di concretezza che dobbiamo avere, che il nuovo rito ci esporrà al pericolo di lunghi processi? Un uomo che non è soltanto un autorevole parlamentare, ma è pure un brillante avvocato oltre che un colto e fine giurista, dico Giuliano Vassalli, ha espresso nel dibattito alla Camera, tra le tante sue ragioni di preoccupazione o anche di scetticismo, la visione delle particolari difficoltà che si presenteranno, per esempio, secondo una ragionevole previsione, nei processi con centinaia di imputati, con tanti reati connessi o intersecantisi. Ecco perchè io dico, onorevole guardasigilli, che siamo alla svolta della credibilità e della responsabilità per il nuovo processo. Lo sottolineo con severa concezione del dovere e non già perchè voglia esitare, nel momento in cui anche il Senato si accinge con il proprio voto a varare questa delega legislativa, martellata attraverso tante discussioni, che hanno avuto larga eco nella pubblica opinione, preparata da tanti movimenti scientifici. Non intendo introdurre elementi di esitazione o di dubbio, ma ritengo che sia conforme al dovere di un cittadino responsabile dire che una riforma come questa richiede un impegno enorme di ristrutturazione, di miglioramento, di modernizzazione in concreto dell'amministrazione della giustizia. Se non vogliamo essere dei demagoghi, se non vogliamo tradire una importantissima riforma, se vogliamo evitare sul serio che riemerga il peggior disordine del passato, se vogliamo impedire che lo Stato democratico abbia a lamentare il pericolosissimo vuoto che deriverebbe da una amministrazione della giustizia che giri a vuoto, noi dobbiamo far corrispondere giudici nuovi, avvocati nuovi, strutture nuove, mezzi nuovi ad un processo nuovo. E conseguire tutto questo è di estrema difficoltà, lo sappiamo e lo dobbiamo dichiarare. Qualsiasi argomentare che sfugga a siffatta problematica e alla logica della severità sarebbe l'argomentare di chi non intende rispettare la verità nè rendere seri servigi al proprio Paese, nel momento delicato nel quale si va verso una radicale riforma.

Devo dare atto al guardasigilli Reale di avere elaborato sia la riforma dell'ordinamento giudiziario, sia quella dell'ordinamento penitenziario, non meno significativa. Si pensi alle misure di esecuzione. Alcune di queste riforme, elaborate durante precedenti Governi di centro-sinistra, sono state presentate in questa 5ª legislatura dal guardasigilli Gonella al Parlamento. Però non importa quale sia il nome che è posto in testa al disegno di legge: quello che ha importanza è lo sforzo di preparazione che è stato fatto, onde ormai pare si giunga a matura conclusione.

A me sembra che in relazione al punto 52 come in relazione a tutte le implicanze dello stesso che sono nei 70 punti sottoposti al nostro esame, l'esigenza della seria strumentazione della giustizia intorno alla quale io vado argomentando, non possa essere in alcun modo considerata con occhio ottimista, ma vada invece considerata con severa durezza. Al limite, siamo di fronte all'esigenza di influire sulla stessa mentalità dei giudici. Basti pensare, onorevole Presidente, come tradizionalmente, nei loro corsi di perfezionamento (io ne ho esperienza), i giudici sono stati abituati ad una certa concezione del lo-

ro potere e dei loro rapporti con le altre parti del processo, onde portarli su questo nuovo terreno sarà di estrema difficoltà. Si pensi che dietro certe interpretazioni astiose — lo dico senza voler mancare di rispetto ad alcuno — della Corte di cassazione, che ha reagito, nel tempo, in vari discutibilissimi modi alle decisioni della Corte costituzionale sulla nota questione dell'estendimento dei diritti della difesa, c'è tutta una mentalità che non potrà essere cambiata da un giorno all'altro.

C'è quindi un problema di mezzi pratici, di chiarimenti all'opinione pubblica, di preparazione dei magistrati e dei loro collaboratori ai nuovi compiti. E c'è un problema di preparazione dei cittadini che non può essere affrontato facendo appello superficialmente al mezzo televisivo o ignorato, fidando nello « stellone » protettore di tante vicende italiane, specie in periodi di stanchezza morale e di confusione politica, qual è il nostro, onde tutti, e a ragione, siamo preoccupati.

Con ciò, ripeto, non ho voluto attenuare il mio assenso, ma ho voluto esprimerlo con tutta la pensosità che mi pare doverosa, se non vogliamo commettere strafalcioni, nè essere degli improvvisatori irresponsabili e così tradire l'Italia.

Vado quindi alla conclusione nella quale mi sia consentito di sottolineare alcuni punti senz'altro positivi nel complesso delle indicazioni per il nuovo codice di procedura penale. Ad esempio l'avviso di procedimento, per istituire il quale, in verità, non occorreva un nuovo codice di procedura: ma è bene che finalmente questa esigenza di lealtà verso il cittadino sia soddisfatta; chè si tratta di una garanzia nello Stato di diritto, per la cui mancanza insorgeva meraviglia nell'opinione pubblica straniera che avesse notizia del nostro ordinamento. Tale garanzia sarà finalmente riconosciuta: il pubblico ministero dovrà dare conoscenza all'imputato dell'esistenza di un procedimento a suo carico in contemporaneità con la richiesta, che il pubblico ministero stesso può fare, o per il giudizio immediato o per il procedimento istruttorio affidato al giudice istruttore.

Un altro punto che mi trova senz'altro consenziente consiste nella riduzione delle prime indagini alla loro vera funzione, lasciando libero il processo dai loro risultati che possono essere deformanti. Questo vuol dire ridimensionare la polizia giudiziaria in modo che essa svolga la sua funzione non già accertando in ogni caso un colpevole, ma cercando di fare in modo che, constatato un certo fatto e vistane la rilevanza penale, un altro organo, cioè il pubblico ministero, con le garanzie della sua appartenenza all'ordine giudiziario, possa intervenire a compiere quanto di sua competenza.

Così pure sono convinto sostenitore della normativa prevista per la carcerazione preventiva e comunque per le misure riguardanti la persona dell'imputato e quindi le restrizioni di carattere personale alle quali egli possa essere sottoposto. Dobbiamo ritenere senz'altro una conquista democratica, per quanto riguarda la modernità e la rispondenza al precetto costituzionale, l'eliminazione del mandato di cattura obbligatorio e la fissazione dei famosi sei mesi più tre per quanto riguarda la massima durata del periodo istruttorio e dei 18 mesi al massimo per quanto riguarda il raggiungimento della prima sentenza nell'*iter* processuale; al di là di quel limite di tempo il nuovo codice prevederà che si abbia la scarcerazione di chi è detenuto.

Al riguardo vorrei sottolineare che in anticipo sul nuovo codice è stato di recente varato il decreto-legge circa il termine della detenzione preventiva e la scarcerazione automatica. Mi consenta a questo proposito l'onorevole guardasigilli di sottolineare un'esigenza che è fatta presente da varie parti, fondata sulle preoccupazioni che si vanno determinando nelle isole ed in luoghi che un tempo erano luoghi di confino. I resistenti italiani, gli antifascisti, ne hanno avuto diretta conoscenza, ma adesso ne hanno conoscenza folle di tutto il mondo perchè sono diventati luoghi di rilevanza turistica, soggiorni, tra cielo e mare, quanto mai affascinanti; onde giustamente non si vorrebbe che in quei luoghi — i sindaci di ciò sono giustamente preoccupati — abbiano la residenza obbligata, sotto controllo della polizia, coloro che hanno ancora da regolare conti con la giustizia. La loro presenza a Pantelleria, a Favignana, a Ustica sarebbe estremamente con-

troproducente. Mi consenta l'onorevole guardasigilli di sottolineare quest'esigenza che credo tutt'altro che ignota al suo ufficio, poichè siffatte lagnanze, se sono venute a me, saranno già arrivate al Ministero della giustizia e all'onorevole Reale in particolare.

Devo dire che l'altro punto che mi rende senz'altro consenziente in relazione al divisato nuovo codice di procedura penale è il maggiore approfondimento, direi la ristrutturazione di quella presunzione di innocenza che è stabilita dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, come quella sui diritti dell'uomo, di modo che ormai questo diventa il *leitmotiv*, direi quasi il filo conduttore delle norme del codice che verrà fatto. Così d'altra parte — e questo l'ho già detto — sia il riconoscimento della parità di presenza e di diritti tra l'accusa e la difesa, sia l'eliminazione delle ripetizioni degli atti istruttori dovranno portare, da una parte, a uno snellimento, e direi ad un inveramento, del procedimento al di fuori del formalismo e del semplice sviluppo cartolare dello stesso e, d'altra parte, alla possibilità di evitare che si costruiscano i castelli di prova su basi errate, onde poi accade — e gli esempi noi li conosciamo — che ad un certo momento da tutto uno sforzo processuale volto verso l'identificazione della responsabilità di un determinato imputato, caduta questa responsabilità, emerga poi il vuoto: il non sapere cioè chi si sia reso colpevole del reato in questione. Vi sono stati casi clamorosi: talvolta l'Italia è stata squassata per il fatto che si perseguiva la responsabilità di una determinata persona e poi, ad un certo momento, la stessa Italia squassata ha dovuto accorgersi che quella persona non aveva niente a che fare con le responsabilità che le si ascrivevano, mentre il crimine accaduto rimaneva nel limbo dei reati non chiariti e quindi non puniti. Voglio aggiungere che in questo sforzo per il pieno equilibrio tra l'accusa e la difesa è anche pregevole quanto si stabilisce con la delega, e che il codice quindi recepirà nella sua normativa, per la tutela del danneggiato costituito parte civile, sia mediante l'esecutività della provvisionale, sia mediante la valorizzazione dell'azione civile innestata nel processo penale. Ciò mi pare perfettamente adeguato non solo all'esigenza di tutelare gli interessi che sono stati colpiti dal reato, ma anche, in generale, al rispetto della personalità umana. Invero è stato detto che, mentre il codice penale è il codice dei birbanti, il codice di procedura penale è il codice delle persone per bene che, come accusati o come parti lese, non devono subire senza colpa le conseguenze negative della giusta ricerca e persecuzione dei birbanti.

Sono immagini colorite dietro le quali vi è però anche la saggezza di nostri grandi giuristi, e basti ricordare Francesco Carrara. A me, molto modesto operatore del diritto, sembra necessario sottolineare che se è una esigenza fondamentale, specie in democrazia, quella di salvaguardare la persona dell'imputato e quindi i suoi diritti e la sua dignità, è un'esigenza altrettanto importante e fondata, specie in democrazia, quella di salvaguardare la persona, e quindi i diritti e la dignità, del danneggiato, di colui sul quale la raffica del reato si è avventata. Con pari convinzione aggiungo che poi, specie in democrazia, l'offeso primo e massimo del reato, al quale bisogna pensare perchè è la prima fra tutte le persone giuridiche, è lo Stato, che afferma ed esprime la collettività, la società civile nel suo complesso. Lo Stato ha il diritto di essere difeso e di conseguire il rispetto dell'ordinamento: anzitutto in funzione di difesa sociale. Va restaurato l'ordine che il reato ha compromesso.

Voglio concludere aggiungendo che la giurisdizionalizzazione che si intende realizzare pienamente sia per le misure di sicurezza sia per le misure di esecuzione costituisce anch'essa un altro passo avanti nel senso della migliore concezione giuridica, ed è frutto di grandi elaborazioni, giurisprudenziali oltre che dottrinali, che fanno onore al nostro Paese; essa è frutto altresì del rispetto dei precetti della Costituzione e delle indicazioni della Corte costituzionale e si inquadra nel principio primo che ispira e guida questa vasta riforma del processo penale, che sarà posta in essere mediante il nuovo codice di procedura penale.

Onorevole Presidente, ritengo di avere argomentato con molta pacatezza. Questo non è un argomento sul quale almeno un uomo della mia sensibilità possa indulgere a slan-

ci oratori. Ma nel ragionare pacato, materiato di vissuta esperienza, circa questa importantissima riforma ho detto e confermo che sono pensoso circa il passato e pensoso circa l'avvenire. Credo che con le mie argomentazioni ho dato atto al Senato delle amarezze, delle insofferenze, degli errori, di tutto ciò che mi ha portato alla convinzione, nei confronti della nostra attuale procedura penale, che bisogna radicalmente cambiarla. D'altra parte ho esposto al Senato le previsioni, le ansie, le preoccupazioni responsabili, in ragione delle quali io non sono nello stato d'animo di chi ritenga tutto fatto semplicemente col varo di questi princìpi di delega legislativa. Io ritengo invece che con il nuovo codice di procedura penale imboccheremo una strada molto difficile, onde abbiamo il dovere inderogabile di fare tutto il possibile, e direi l'impossibile, perchè al nuovo ordinamento corrisponda un'attuazione della giustizia penale che sia corrispondente, nell'Italia degli anni '70, alle esigenze e alle speranze del nostro popolo, in rapido sviluppo sociale, politico, civile. Abbiamo da affrontare tanti doveri, doveri normativi, doveri amministrativi, perchè la macchina della giustizia funzioni, doveri di riforma organica e impegnativa del nostro Stato nel suo complesso.

È con questo stato d'animo e con questi pensieri che io esprimo il mio assenso critico, assenso pensoso per quanto riguarda la legge-delega che è l'argomento in discussione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il tempo accordato non mi consente certamente un intervento adeguato alla complessità della materia che oggi è all'esame del Senato. Mi limiterò quindi ad alcune rapide e concrete osservazioni, la prima delle quali vuole cogliere una contraddizione (si potrebbe parlare addirittura di frattura) fra il processo di tipo accusatorio enunciato nel progetto e alcuni aspetti di fondo del suo reale svolgimento, così come appare dalle norme al nostro esame.

Onorevoli colleghi, la frattura a parer mio è così grave che, se non viene ridotta, il discorso rimane per gran parte ancorato tuttora al campo del processo inquisitorio. Non si riesce a far decollare il processo da questo campo al quale invece rimane fondamentalmente legato.

È noto, onorevoli colleghi — non dico cose nuove — che il processo di tipo accusatorio deve svolgersi, tra l'altro, secondo i princìpi del contraddittorio e della parità tra le parti; parità che deve essere concreta ed effettiva non solo in ogni stato e grado del processo, ma anche rispetto ad ogni atto del processo.

Ebbene, questi princìpi sono violati all'origine, alla fonte. Secondo il progetto, così come viene proposto dalla maggioranza, il processo penale, nel momento stesso in cui inizia, presenta la violazione del principio del contraddittorio. Comincia con la violazione del principio dell'effettiva uguaglianza delle parti rispetto ad ogni atto del processo. Non basta, onorevole Ministro, che la direttiva n. 27 stabilisca che il diretto interessato ha facoltà di esaminare in qualunque tempo il registro delle denunce custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore. D'accordo, è già quache cosa: rispetto alla situazione attuale è già qualche cosa che l'interessato, imputato o parte lesa, possa controllare o direttamente o attraverso il suo difensore il registro delle denunce. Ma non è tutto; come non è tutto la direttiva prevista dal n. 30 che stabilisce l'obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione. Sentivo poco fa il collega Cifarelli che esaltava questa norma come quella che garantiva la parità concreta dei diritti delle parti. Ma è insufficiente, è monca. Perchè bisogna notificare soltanto l'avviso di procedimento con la indicazione della imputazione, onorevoli colleghi, e non anche la denuncia, non anche la querela? Vale a dire, per quale motivo all'obbligo della comunicazione dell'inizio del procedimento penale e della indicazione dell'imputazione non deve accompagnarsi l'obbligo di depositare in quel momento a

disposizione dell'imputato e delle altre parti la denuncia, la querela o l'istanza?

Questa è la frattura di fondo. Al di là di ogni passionalità, onorevole Presidente, che cosa comporta il principio del contraddittorio? Che cosa comporta in concreto il principio della parità delle parti che caratterizza il procedimento accusatorio? Questi princìpi esigono che, contemporaneamente all'avviso del procedimento e dell'indicazione della imputazione, l'imputato possa conoscere il testo integrale della denuncia, della querela e dell'istanza a suo carico. E non soccorre qui nemmeno la norma prevista al n. 37 che concerne la facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; la facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonchè negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; inoltre la facoltà di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato ed escluse le ispezioni corporali. E nemmeno soccorre il n. 38 che prevede la facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio. L'atto fondamentale del processo, la denuncia o la querela, rimane ignoto all'imputato secondo il progetto che stiamo discutendo. Soltanto a fine istruttoria, onorevole Presidente, soltanto dopo che l'istruttoria è compiuta, direi consumata, soltanto allora l'imputato e le altre parti possono prendere conoscenza diretta dell'accusa integrale formulata a loro carico. Ciò è detto al n. 39, che prevede il deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria. Non viene rimossa quindi, onorevoli colleghi, quella situazione di terribile tormento dell'imputato e del suo difensore che durante tutto il periodo istruttorio non possono prendere visione di questo atto iniziale del processo che è la matrice dell'accusa, la fonte dell'accusa. Prima di questo momento l'imputato, il difensore possono conoscere soltanto contestazioni, fatti e circostanze che dalla denuncia il giudice istruttore estrae per opporle all'imputato; cioè l'imputato conosce la denuncia e la querela solo indirettamente e attraverso le contestazioni che con una sua particolare visione del processo il giudice istruttore gli muove.

Questo è il procedimento inquisitorio tipico. Il progetto è dominato dunque ancora dal principio autoritario, perchè in questa fase l'imputato e la sua difesa sono interamente subordinati all'arbitrio, comunque ai poteri discrezionali del giudice; in particolare subiscono l'impostazione che il giudice istruttore e il pubblico ministero danno all'istruttoria.

Si aggiunga, a proposito della garanzia della parità e del contradditorio, che il pubblico ministero conosce la denuncia, la querela e l'istanza e che il denunciante privato le conosce perchè egli stesso le ha presentate. Questi atti dunque sono conosciuti dal giudice istruttore nella loro interezza, mentre non sono conosciuti dall'imputato, dalla sua difesa e dalle altre parti del processo: dove va a finire qui il principio di parità? Come è garantito nella dinamica del processo questo principio che si dice essere posto a base di questa grande riforma?

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* GIANQUINTO). Ed ancora, come viene garantito il principio del contraddittorio, se in questa fase iniziale vi è una posizione di squilibrio e di disparità tra imputato e denunciante, tra imputato e pubblico ministero, tra imputato e lo stesso giudice?

Ecco quindi che qui vi è una frattura tra il processo di tipo accusatorio che si dice di voler introdurre con la riforma e alcuni

aspetti di fondo dello svolgimento concreto del procedimento stesso (i princìpi del contraddittorio e della parità). Ciò anche perchè, signor Ministro, il contraddittorio, per essere pieno, presuppone necessariamente la conoscenza dell'accusa, altrimenti diviene monco e zoppo e, svolgendosi sul terreno scelto dal giudice istruttore e dalla parte privata, risulta perciò un contraddittorio incompleto che si realizza in maniera molto approssimata.

Aggiungo anche che l'accusato ha il diritto di conoscere sin dall'inizio direttamente la denuncia per poter controllare la fonte stessa dell'accusa. Non si può immaginare un esercizio pieno del diritto della difesa senza che contemporaneamente l'imputato disponga del potere di controllo di tutta l'accusa, potere che viene meno finchè l'imputato non abbia la conoscenza completa della denuncia. Ecco perchè la prima osservazione investe un fondamentale aspetto del processo. Infatti, senza risolvere questo problema, rimaniamo ancora nell'ambito del processo inquisitorio.

Mi chiedo che valore possa avere in concreto la direttiva contenuta nel numero 37: « facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova ... di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato ... », se imputato e parti private non hanno la conoscenza piena della denuncia, della querela, dell'istanza?

Come risolve il progetto di legge questo punto? Ebbene lo risolve lasciando le cose come sono ora; su questo punto non si innova alcunchè ed io mi aspetto una risposta precisa da parte del Governo e dei relatori.

Mi pare che si tratti di un tema il quale merita di essere approfondito ed allargato in ogni suo aspetto se dobbiamo varare una riforma reale, di fondo e se dobbiamo dare al Paese un processo penale nuovo che realizzi i nuovi rapporti democratici e di libertà tra cittadino e Stato, se veramente il processo penale deve essere adeguato ai princìpi della Costituzione del nostro Paese e se non vogliamo ripetere qui il vecchio costume del centro-sinistra di ritoccare alcune cose, di cambiarle in parte, per lasciare immutato sostanzialmente tutto.

Nel processo accusatorio la ricerca e la presentazione della prova è affidata alle parti; in questo tipo di processo le parti hanno la disponibilità piena della prova, anche se nella fase istruttoria si può riconoscere un certo potere di iniziativa in tema di ricerca della prova. Ma il potere della parte di ricerca e di presentazione della prova rimane lettera morta, signor Ministro, se non si apprestano gli strumenti per esercitare questo diritto. Infatti noi possiamo dire e scrivere che l'imputato, che la parte civile hanno il diritto di presentare tutte le prove che credono idonee alla ricerca e all'accertamento della verità; ma quando non approntiamo gli strumenti per esercitare in concreto questo diritto, allora tutto ciò resta soltanto una affermazione vana che non ha alcuna incidenza nel processo reale. E non mi pare che il testo prospetti delle soluzioni concrete per rendere effettivo l'esercizio di tale diritto.

L'altra osservazione riguarda la materia della perizia. Mi riferisco alla direttiva che prevede: « il riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti; ». Che cosa vuol dire tutto questo? Che il riordinamento della perizia debba consistere tutto nella garanzia di assicurare la massima competenza tecnica e scientifica dei periti? Troppo poco; direi niente. Ma anche visto sotto un profilo così immiserito, nel problema che è inquadrato nella direttiva n. 7 non sono rispettati i princìpi ed i criteri direttivi che soli legittimano una legge-delega. Con quali criteri, con quali princìpi si dovrà effettuare il controllo preventivo sulla capacità e sull'esperienza del perito? Se questo è l'oggetto della riforma e se su questo noi dobbiamo dare delega al Governo, io chiedo di conoscere dove nel progetto sono indicati i princìpi e i criteri direttivi in base ai quali si dovrà effettuare il controllo preventivo sulla capacità e sull'esperienza del perito.

La norma non dice nulla: siamo nel caso tipico di una cambiale in bianco, e quindi c'è violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Ma sono soltanto questi i problemi della perizia, onorevoli colleghi? Soltanto sotto questo profilo dobbiamo considerare la perizia nel processo penale o non vi sono anche altri aspetti gravi, importanti che debbono essere affrontati? Si potrà per esempio rinnovare la perizia nel nuovo processo penale? Come, quando, con quali criteri, con quali princìpi, con quali garanzie? Anche qui il progetto tace, non dice nulla. Ancora: nella perizia possono essere introdotti argomenti non compresi nei quesiti ma relativi alla materia degli stessi, e sempre che rientrino nella competenza tecnica del perito? Qualsiasi trattato che si occupa della perizia affronta questi problemi.

Z U C C A L A ' , *relatore.* È il numero 62 che prevede in grado di appello il rinnovo totale del dibattimento e quindi anche della perizia nei limiti indicati dalle parti. Quindi se una parte lo richieda può benissimo avvenire che la perizia venga rinnovata.

G I A N Q U I N T O . Altro è la rinnovazione parziale del dibattimento e la ammissibilità dell'assunzione di nuove prove al dibattimento stesso, altro è il problema della rinnovazione della perizia che può avvenire anche in primo grado. Su questo punto il progetto tace. Vogliamo introdurre nella legge una norma che garantisca l'indipendenza del perito di fronte al giudice? Anche questo è un problema che bisogna affrontare in tema di garanzie.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Che significa « indipendenza del perito di fronte al giudice »?

G I A N Q U I N T O . Ella saprà certamente che, secondo una certa teoria, che è quella che prevale, il perito è un ausiliare del giudice. Allora, sotto questo profilo, si pone con pienezza la questione della garanzia che la funzione ausiliare del perito rispetto al giudice si svolga sulla base dell'indipendenza assoluta; cioè a dire il perito deve avere la facoltà e il diritto di agire anche in difformità degli orientamenti del giudice.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi scusi, ma anche oggi il perito dice quello che gli pare. Poi il giudice è perito dei periti. Io la sto seguendo con molta attenzione, direi anche al di là dei miei doveri di Ministro, come uomo della strada. Lei finora ha parlato di cose molto concrete che io ho ascoltato con molto rispetto. Però vorrei che mi spiegasse che cosa significa l'espressione « garantire l'indipendenza del perito ». Il perito anche oggi giura di fare secondo coscienza e conoscenza, poi resta da vedere cosa deciderà il giudice. D'altra parte non credo che lei intenda dire che il giudice debba necessariamente seguire il perito.

G I A N Q U I N T O . Non dico questo. Sostengo che la problematica della perizia non debba esaurirsi nella garanzia della competenza tecnica del perito, ma debba andare ben oltre; dobbiamo considerare come l'istituto della perizia si collochi nel processo accusatorio. Dobbiamo, a parer mio, prevedere anche la garanzia della indipendenza del perito davanti al giudice.

Del resto questa non è una mia invenzione, signor Ministro. Tutti i trattatisti della materia affrontano la questione e concludono che il perito deve avere la garanzia della sua indipendenza davanti al giudice in un procedimento democratico. Il problema di fondo però a mio avviso è l'altro che ho enunciato, e riguarda il collocamento della perizia nel processo accusatorio. La perizia rientra o no nella disponibilità delle parti? Questo è il problema che bisogna risolvere. La disponibilità della perizia da parte dell'imputato è subordinata all'iniziativa del giudice oppure la parte è libera di proporla indipendentemente da ogni iniziativa del giudice? Bisogna tornare al sistema del 1865 secondo il quale la parte aveva diritto di esperire e presentare perizia anche quando il giudice non la disponeva (se dobbiamo introdurre un processo di tipo accusatorio dobbiamo risolvere il problema statuendo il principio della libera disponibilità della

perizia della parte nel processo), oppure dobbiamo ispirarci al codice del 1913 che a mio avviso faceva un passo indietro rispetto al codice del 1865? Infatti secondo il codice del 1913 la parte poteva presentare perizia soltanto se il giudice disponeva di esperirla. Quindi il codice del 1913 non prevedeva più per la parte il diritto della libera disponibilità della perizia. Come risolviamo questi problemi, onorevole Ministro, onorevoli colleghi? Cosa dice sotto questo profilo il progetto che è al nostro esame? Insomma il quesito che io propongo a voi della maggioranza è questo: ditemi come la perizia si colloca nel processo accusatorio; sotto quale profilo deve essere riformato questo istituto; che cosa dobbiamo cambiare. Soprattutto dobbiamo decidere se la perizia rientra nella libera disponibilità della parte indipendentemente dall'iniziativa del giudice oppure se il potere della parte di disporre perizia è subordinato all'esistenza di una perizia di ufficio. Anche su questo punto a me pare che il progetto tace. Quindi, o il problema non è posto — ed è un vuoto enorme — oppure il problema è sollevato e allora mancano i princìpi ed i criteri direttive, per cui l'articolo 76 è violato in pieno.

L'ultima osservazione riguarda la direttiva numero 11: l'ammissibilità della rimessione con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice. Ma quali sono questi criteri? Questi criteri è il Parlamento che deve porli, non il potere esecutivo; il potere esecutivo dovrà poi formulare una norma ispirata ai criteri che il Parlamento pone; anche per questo problema ci troviamo davanti alla tipica delega in bianco. Questo è uno dei tanti motivi per cui noi assumiamo una posizione contraria al disegno di legge.

Onorevole Presidente, io ho finito; credo di aver mantenuto l'impegno di un intervento entro i venti minuti e per questo mi sono limitato ad osservazioni che sono però di una concretezza estrema e che aspettano una precisa risposta da parte del Governo e dei relatori. Io dicevo, signor Presidente, che a nostro parere il disegno di legge viene a ribadire la linea del centro-sinistra, di cambiare qualche cosa per conservare sostanzialmente il tutto. Per questo abbiamo votato contro alla Camera; per questo la nostra opposizione è già stata espressa in quest'Aula dal collega Tropeano. Ma io credo che possa esserci ancora una possibilità di rimediare agli errori di fondo di questo progetto. Così com'è, il progetto non può andare avanti. Io sono convinto che faremmo tutti opera saggia e giusta e risponderemmo all'attesa reale del Paese, che vuole una riforma radicale, di fondo, se rimettessimo il progetto al riesame della Commissione, per rivedere molti punti, per correggere almeno le storture più gravi, senza superare le quali non si può dire che si introduce un processo veramente nuovo e del tipo che la Costituzione vuole. Ecco perchè, signor Presidente, esprimo personalmente l'avviso che il progetto debba essere rimesso in Commissione per un riesame dei punti più criticati e per risolvere i problemi che oscurano la riforma e la rendono deludente di fronte alle attese reali del Paese. L'unica maniera per portare rimedio ai gravi errori annidati nel disegno di legge è che la Commissione lo riesamini, lo riveda, lo corregga e ripresenti all'Aula nuove soluzioni più conformi ai princìpi che informano il processo accusatorio. Grazie. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato dal ministro Gonella concernente la delega legislativa al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale si presta ad una critica di fondo; critica dovuta non al disinvolto — in questo caso doveroso — uso della delega, ma al disinvolto uso delle norme della Costituzione che delineano il contenuto e la dinamica della delega.

Onorevole Ministro, se io dovessi esprimere in questa sede un giudizio — anche se questo non interessa il Senato vista la assenza del 95 per cento dei suoi componenti — sul futuro codice di procedura penale, che dovrebbe scaturire da questo disegno di legge, o dovrei usare molta fantasia o dichiarare di non poter dare alcun giudizio. Infatti,

quando, nei limiti della legge, si risale alla ricerca dei princìpi cui deve ispirarsi un codice di procedura penale ci si trova di fronte a particolari istituti. Il codice di procedura penale infatti, come tutti i codici di procedura, si articola in determinati istituti. Non ha grande importanza ricercare, attraverso la semantica giuridica, le definizioni proprie degli istituti, poichè l'importante è comprendere l'istituto nella sua dinamica.

Nell'articolo 2 si legge: « Il codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i princìpi ed i criteri che seguono». Ora, a parte che è pleonastico affermare che il codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione — e si tratta di un pleonasmo che è frutto di un errore di concezione, poichè la norma che pone in essere un codice non è che una norma ordinaria — è evidente che i casi sono due: o tale norma è attuativa dei princìpi della Costituzione o non lo è, e se non lo è è vanificata dal contrasto con i princìpi stessi. Si tratta quindi delle solite trincee di parole con cui si presenta un disegno di legge: parole che non significano assolutamente nulla e che sono la dimostrazione delle velleità di riforma che non penetrano gli istituti stessi nella loro essenza e nella loro dinamica. Quando si parla di massima semplificazione nello svolgimento del processo, con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale, si dice un'altra banalità. E così potrei continuare fino in fondo.

Z U C C A L A' , *relatore.* L'onorevole Manco, che rappresenta il suo Gruppo, alla Camera fu concorde e favorevole all'inserimento di queste parole che lei definisce banalità.

N E N C I O N I . L'onorevole Manco non rappresenta il mio Gruppo: è un elemento del Gruppo ed ha un suo modo di vedere le cose dal punto di vista tecnico...

Z U C C A L A' , *relatore.* In Commissione ha rappresentato il suo Gruppo.

N E N C I O N I . ...ed io dal punto di vista tecnico ho il mio cervello ed ho il mio modo di valutare le cose. Pertanto, io sono liberissimo; non abbiamo nessuna cappa di piombo nel nostro partito.

Z U C C A L A' , *relatore.* Si tratta di un giudizio politico, non di un giudizio tecnico.

N E N C I O N I . Non è un giudizio politico perchè le parole « massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni altra attività non essenziale » non significano assolutamente niente. È un giro di parole che non ha alcun significato.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono princìpi, senatore Nencioni, che furono introdotti dalla Commissione quasi come cappello di tutti i criteri che poi seguono. Quindi non deve leggere queste parole staccate da quello che segue. Tra l'altro, siccome io non ne sono l'autore potrei non difendere questi princìpi: ma sono stati approvati dalla Commissione.

N E N C I O N I . Vede, onorevole Ministro, dovrei a questo punto dare un giudizio sulle norme di carattere tecnico-giuridico che la Camera ci offre. Ma siccome non lo posso neanche fare proprio per un rispetto dell'altra Assemblea, della sua libertà di giudizio, me ne astengo. Però solitamente ci troviamo di fronte a delle norme di carattere tecnico-giuridico che si prestano, diciamo così, innalzando un monumento all'eufemìa, ad una critica. Ora, siccome sono norme di carattere tecnico queste che dovrebbero, a norma della Costituzione, indicare i princìpi cui l'Esecutivo deve attenersi, io mi domando se questi princìpi possono vincolare l'Esecutivo, legislatore delegato, quando si leggono queste banalità: « massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni altra attività non essenziale ». Questo non dice assolutamente nulla, come,

onorevole Ministro, è pleonastica la norma, al n. 2, che reca: « partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento ».

Lo afferma la Costituzione. Pertanto, dicendolo la Costituzione, onorevole Ministro, ella, che è Ministro di grazia e giustizia, o ammette che oggi il nostro istituto penale non introduce i princìpi costituzionali o deve ammettere che anche questo n. 2, che sembra che dica tutto, è una banalità, è la cattiva ripetizione di un principio costituzionale, posto in modo chiaro ed inequivocabile dalla Carta costituzionale. E così potrei seguitare.

Questa è una critica di fondo che io intendo fare al disegno di legge: cioè attraverso questo disegno di legge — ed aveva ragione il senatore Gianquinto quando lo osservava — praticamente, non delineando gli istituti nei loro limiti e nei contenuti, si lascia libero l'Esecutivo, al di fuori della norma che permette la delega all'Esecutivo stesso, perchè queste norme sono prive di contenuto mentre dovrebbero essere determinanti, cioè porre i limiti ed indicare i contenuti all'Esecutivo: sono invece norme di carattere generico cui possiamo dire si ispira anche l'attuale nostro codice.

Possiamo trovare argomenti per dire che il nostro codice si ispira a questi princìpi e possiamo trovare argomenti per dire che il nostro codice non si ispira a questi princìpi. E voglio anche richiamarmi ad un esempio per poi trattare un particolare istituto, quello del sistema accusatorio o del sistema inquisitorio: il vecchio, antico di secoli, dilemma *accusatio-inquisitio*. Onorevoli colleghi, il nostro codice di procedura è stato mutilato in questi anni — giustamente — dalla Corte costituzionale che ha ritenuto di dover vanificare alcune norme che erano in contrasto con quelle della Costituzione. Non solo, ma vi sono state anche novelle come la piccola riforma del 1955 che a sua volta è stata sindacata dalla Corte costituzionale perchè nell'interpretazione vi risultavano delle norme che apparivano contrastanti con i princìpi costituzionali.

Da molto si parla di riforma del nostro processo penale, di cui, malgrado la piccola riforma del 1955, è vivamente sentita la necessità sia dai teorici, sia dai pratici. Noi siamo sempre stati contrari alle riforme novellistiche e l'esperienza dal 1955 ad oggi ci dice quanto avevamo ragione, perchè quella riforma ha portato una infinità di questioni e il clamoroso contrasto della Corte costituzionale con la Suprema corte e ha portato con molto ritardo il Parlamento ad esaminare alcune norme del codice per riportarle nell'alveo della Costituzione producendo alcuni contrasti e fratture da cui sono scaturite certe sentenze della Corte costituzionale; finalmente dopo tanto tempo ne è nata quella legge del 5 dicembre 1969 che avrebbe dovuto accogliere i princìpi posti dalla Corte costituzionale in materia di libertà della persona umana e di estraneità di qualsiasi organo di polizia giudiziaria in merito alla limitazione della libertà personale.

Onorevole Ministro, non so se lei è a conoscenza della situazione, ma i danni prodotti dalla legge, attuativa di princìpi costituzionali, del 5 dicembre 1969 sono stati forse più gravi di quelli prodotti dal nostro zoppicante codice di procedura penale dal 1945 ad oggi. Sarebbe perciò opportuno che il disegno di legge contenesse a questo proposito una precisa indicazione, o ci faremo noi iniziatori perchè quella legge venga abrogata dato che attraverso di essa viene messo a disposizione del magistrato qualsiasi cittadino che in ipotesi, senza aver commesso alcuna azione antigiuridica colpevole, sia sospettato di qualche cosa. Solo per questo viene fermato, associato alle carceri e messo a disposizione del giudice. Peraltro il giudice nei grossi centri come Roma, Milano, Torino e Napoli interverrà probabilmente solo dopo tre-quattro-cinque giorni, mentre il fermato sta in cella ad attendere che l'*habeas corpus*, i princìpi di libertà che la Costituzione recita e il rispetto della persona umana vengano presi in considerazione. Sono centinaia e centinaia, forse migliaia i cittadini che hanno dovuto subire la patria galera senza avere commesso nulla e tutto ciò si deve ad una interpretazione affrettata di questa legge alla quale noi negammo il nostro assenso in quanto rappresentava una degenerazione della concezione interpretativa della norma giuridica, che sconvolge i

princìpi posti dal codice senza riparare minimamente a quanto la sentenza lunga ed elaborata — mi pare la n. 86 — della Corte costituzionale imponeva.

Per evitare che l'autorità di pubblica sicurezza o comunque in genere la polizia giudiziaria possa minimamente intervenire ad accertare nell'immediatezza i limiti del fatto, la qualifica del fatto, praticamente si è data la possibilità (di fronte a norme costituzionali che tutelano la libertà umana, di fronte a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale) che il cittadino fermato per semplici indizi, i quali possono essere assolutamente soggettivi, senza alcun riscontro se non relativo all'identità personale, e senza neppur far ricorso a delle indagini sulla vera identità personale, venga associato alle locali carceri.

Basta questo, onorevole Ministro, a dimostrare quanto le novelle siano state degradanti di un sistema e quanto l'attuazione della Costituzione proprio negli ultimi giorni del 1969 abbia subìto delle menomazioni attraverso una legge contrabbandata, anche per ignoranza, come legge attuativa, mentre invece si tratta di una legge demolitrice di uno dei princìpi della Costituzione.

Onorevoli colleghi, da più parti si invoca l'adozione dei princìpi del sistema accusatorio come il toccasana dei mali che affliggono il nostro processo, senza approfondirne adeguatamente i caratteri, come fa il disegno di legge, e soprattutto senza rendersi conto che l'acquisizione dei princìpi del sistema accusatorio importerebbe necessariamente una radicale riforma di struttura del nostro ordinamento processuale, non essendo possibile inserire parziali riforme ispirate ad un sistema in un organismo processuale organizzato come principio su una struttura fondamentalmente diversa.

Ora mentre al punto 2) dell'articolo 2 si parla di: « partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento », e mentre nella premessa dello stesso articolo si afferma che si devono attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio « secondo i princìpi ed i criteri che seguono », invano poi nei « princìpi che seguono » si cercano i caratteri del processo accusatorio e soprattutto, onorevole Ministro, l'abolizione del sistema inquisitorio.

Parliamoci chiaro, onorevole Ministro: alla base c'è un errore di fondo e le dico subito, per allontanare qualsiasi cortese osservazione che potrebbe muovermi il relatore, che io sono per la piena attuazione del procedimento accusatorio, cioè per la riforma dell'attuale codice di procedura penale. Ciò, onorevoli colleghi, non perchè io possa criticare minimamente l'opera che fu posta in essere dal legislatore Rocco, anzi debbo dire a questo proposito che si sono dette e si sono scritte in questi ultimi tempi tante cose utili e inutili, contro e a favore dei codici che sono passati nella storia, nella cronaca, se volete, come i codici Rocco; si sono dette tante cose utili e inutili, ma ultimamente si è risvegliata in una certa parte politica la tendenza alla demolizione dei princìpi su cui i codici Rocco (e parlamo del codice di procedura, non del codice penale) si basano.

Ora io voglio soltanto ricordare, assumendo che noi siamo per l'attuazione del processo accusatorio nella pienezza dei suoi istituti, senza alcuna ipoteca inquisitoria, che il codice di procedura che è passato alla cronaca come codice Rocco è un monumento, nel suo insieme, di sapienza giuridica e di coerenza. Voglio riferire in quest'Aula quanto ebbe a dire Damiano D'Amelio alla Accademia dei Lincei, ricordando questa opera che oggi noi stiamo rivedendo, soltanto per rammentare agli immemori e agli elementi che le strumentalizzano in malafede, le posizioni giuridiche e costituzionali che la società ha preso e da cui è regolata: « Fra le altre fortune ha avuto quella di giungere quando un numero davvero eccezionale di Stati nuovi e antichi rinnovavano o redigevano i loro codici penali. E tutti hanno preso a modello quelli italiani. Posso fare testimonianza che anche ora nei congressi internazionali di diritto penale, ultimo quello di Copenaghen dell'anno scorso, i codici del Rocco erano sempre, per così dire, all'ordine del giorno. E quando giunse durante il congresso la notizia della morte dell'insigne uomo, il congresso lo commemorò e lo

compianse non soltanto come il giurista o il legislatore italiano, ma come il legislatore di tutti gli Stati che vi erano rappresentati. Giusto omaggio! Alfredo Rocco in effetti, come aveva mostrato in alcune istituzioni di carattere internazionale, quale la cooperazione intellettuale o l'istituto educativo cui ha dato tesori di attività e di saggezza, possedeva quello che un suo recente biografo, lo svizzero Rejnold, chiama il senso e quasi l'istinto dell'universalità. Quando tuttavia egli prese a lavorare nei codici penali, non aveva grande familiarità con le dottrine criminali e fu forse questa la buona fortuna dei buoni codici per i quali non ebbe pregiudizi di scuole, accolse i risultati di ognuna di esse, li fuse nella sua coscienza, li sottopose a critiche severe, tenne conto dello spirito dei nuovi tempi e rapidamente li espose in formule legislative ».

Detto questo, voglio aggiungere anche, onorevole Ministro, come mio giudizio obiettivo, per conoscenza diretta, che i codici Rocco anche così mutilati sono i codici più liberali di tutta l'Europa continentale. Non vi è codice nell'Europa continentale che sia di un millimetro più liberale del codice Rocco, per non parlare naturalmente del codice dell'Unione Sovietica.

Dunque noi siamo per il sistema accusatorio. Dobbiamo però osservare, come abbiamo notato all'inizio, che nessuno dei princìpi che sono elencati in questo scarno disegno di legge ci dà la misura ed il contenuto del procedimento accusatorio. È inutile parlare di partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità perchè tra il pubblico ministero e l'imputato si viene a determinare, senza eccezione alcuna, una strana parità, visto che l'uno può incatenare l'altro e l'altro non può escludere l'uno. Non vedo quale parità ci sia tra queste parti quando una può restringere l'altra in catene e limitarne la libertà personale.

Ma il sistema accusatorio non si fonda solo sulla parità delle parti.

C'è un'altra cosa che non ho capito, onorevole Ministro, naturalmente per mia pochezza e non certo per mancanza di lungimiranza di chi ha scritto queste note, perchè annotazioni sono questi cinque articoli del disegno di legge di cui l'articolo 2 contiene diversi punti che soffrono esclusivamente di qualunquismo e di incertezza. Io vorrei chiedere una prima spiegazione: poichè quando si parla solitamente di sistema accusatorio con abolizione del sistema inquisitorio si ha esclusivo riguardo alla fase istruttoria, ciascuno di noi pensa ad essa senza rivolgere l'attenzione al procedimento nella sua interezza. Invece quando si parla di sistema accusatorio si deve avere riguardo al processo penale che va considerato come unità poichè non vi sono una fase istruttoria e una fase dibattimentale ma il processo si può distinguere solo in una fase preliminare ed in una fase conclusiva, sempre però ferma restando la sua unità.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* N E N C I O N I). Pertanto i princìpi del sistema accusatorio debbono investire non tanto e non solo la parte istruttoria ma l'intero procedimento, altrimenti saremmo di fronte ad un organismo che ha una sembianza accusatoria ed una sostanza inquisitoria proprio nel momento più delicato, cioè nel momento della custodia preventiva o dell'accertamento dei presupposti o degli indizi o degli elementi di prova o dell'acquisizione di tutto il materiale probatorio e della valutazione del materiale umano a disposizione.

Noi avremmo un procedimento non certo di tipo accusatorio nel momento in cui l'organo giudiziale si pronuncia, cioè nel momento in cui sono in pericolo il diritto e la libertà personale del cittadino.

Voglio anche dirvi, onorevoli colleghi, che è un errore dire che il sistema inquisitorio

sia sempre espressione di regimi dittattoriali, mentre il sistema accusatorio sarebbe, secondo i novelli maestri di diritto, espressione di regimi democratici. Io vorrei ricordarvi quanto scrisse Carrara nei suoi opuscoli e quanto scrisse il Manzini in merito all'abolizione del sistema accusatorio sotto il regime di Maria Teresa, per renderci conto che l'uno o l'altro sistema non hanno nessuna attinenza al regime ma sono un portato autobiografico della società in cui si vive.

In realtà il processo, sia che si ispiri al tipo accusatorio o a quello inquisitorio, ha sempre di mira il medesimo scopo, cioè l'accertamento della verità. La divergenza sta nel metodo o, se si preferisce, nella scelta degli strumenti più idonei a raggiungere lo scopo.

La scelta di tali strumenti non può non essere influenzata o spesso addirittura determinata dalla diversa concezione che si abbia dei rapporti tra l'individuo e lo Stato; dalla prevalenza, in altri termini, che si dia alla posizione o alla funzione dell'uno e dell'altro nell'eterno conflitto (eterno perchè l'*inquisitio* e l'*accusatio* hanno delle ragioni che si perdono nei secoli) tra autorità e libertà.

Giustamente è stato osservato che la diversa struttura accusatoria o inquisitoria deve essere inquadrata nella dialettica sociale in funzione della quale vive il processo stesso, per cui si ha struttura accusatoria quando ogni sensibilità è polarizzata verso l'accertamento della verità con valore spiccatamente interindividuale, e tale accertamento è considerato assorbente rispetto ad ogni esigenza sociale; si ha struttura inquisitoria quando ogni sensibilità è polarizzata verso l'accertamento della verità con valore spiccatamente sociale, e tale accertamento è considerato assorbente rispetto ad ogni esigenza individuale, che a quella sociale viene sacrificata.

Ora si tratta di una scelta tra i due sistemi, non avendo riguardo, onorevole Ministro, ad alcuni princìpi che possono essere adottati, come il principio della legge di attuazione della Costituzione che io ho preso come esempio di cattiva amministrazione: la legge 5 dicembre 1969.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non l'ho fatta io.

N E N C I O N I . Non le dico mica che è una sua creatura, però è una legge dello Stato, onorevole Ministro; e se lei avesse sentito quello che ho sentito io di fronte a questo disegno di legge si sarebbe immediatamente fatto autore di un disegno di legge governativo per riparare a questo danno che incide su tutti i cittadini (tutti, nessuno escluso), che si possono trovare dalla mattina alla sera rinchiusi per settimane nelle patrie galere senza aver commesso alcuna azione che sia antigiuridica e colpevole e che vengono rilasciati, poi, neppure con le scuse del patrio Governo.

Ora, onorevoli colleghi, quando si dice sistema si intende arrivare nell'intimo, nella dinamica del processo. Nel sottolineare le differenze tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio si tende generalmente a dare particolare rilievo al carattere della segretezza che contraddistingue il sistema inquisitorio, in contrapposto al carattere della pubblicità che contraddistingue quello accusatorio.

Ma tali caratteri, pur essendo rispettivamente connaturati ai due sistemi, ne rappresentano solo delle note esteriori che vengono rilevate soprattutto in funzione del pregiudizio che la segretezza processuale può arrecare ai diritti della difesa. Ciò che caratterizza il sistema accusatorio non è la non segretezza dell'accusa, ma la presenza di un apposito organo dell'accusa distinto dall'organo giurisdizionale e la conseguente netta distinzione tra le tre fondamentali funzioni processuali: accusa, difesa e giudizio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono completamente d'accordo; tant'è vero che, se lei avesse la pazienza di rileggersi la relazione con la quale fu presentato il primitivo disegno di legge, vedrebbe che, più indegnamente naturalmente, con parole meno incisive, si esprimeva questo stesso concetto.

N E N C I O N I . Onorevole Ministro, io sono lieto che lei sia d'accordo però...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Viene il però; ma siccome lei lo diceva in polemica con la legge in sè, cioè coi princìpi ai quali è ispirata, io voglio dirle che noi siamo partiti proprio da quella enunciazione che lei adesso ha ripetuto.

N E N C I O N I . Onorevole Ministro, io sono lieto di essere d'accordo con la sua concezione; però voglio dirle che qui si tratta da parte del Parlamento di rinunciare al dovere, alla potestà di porre in essere delle norme giuridiche aventi forza di legge e di delegarle invece all'Esecutivo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io volevo dirle soltanto che salvo il problema del modo come la normativa è stata proposta — su quello lei ha tutto il potere di esprimere le sue opinioni — non è che noi siamo partiti da una concezione diversa.

N E N C I O N I . Ma io sottolineando questo le dico che noi stiamo rinunciando alla nostra potestà legislativa delegandola; a norma della Costituzione questa delega deve essere data con determinati limiti che io non vedo (questo è una valutazione che faccio) contenuti in questo scarno disegno di legge per un argomento e per un'opera legislativa di tanto momento. Abbiamo varato delle leggi che erano dei romanzi a puntate per cose di minore importanza ed oggi ci apprestiamo a varare cinque articoli scarni per un'opera di grande momento com'è il codice di procedura penale. E per finire il discorso che avevo iniziato, ringraziando l'onorevole Ministro dell'interruzione: « Nel procedimento inquisitorio le tre funzioni si accentrano in un solo soggetto o quanto meno l'accusa muove dallo stesso giudice che assume la veste del giudice accusatore e cioè dell'inquisitore ».

Voglio ricordarvi a questo proposito che il Carrara si era schierato, a un determinato momento, in un suo opuscolo del 1889 decisamente a favore del sistema accusatorio parlando, onorevole Ministro, di « lebbra della custodia preventiva » e mettendo in rilievo l'illusione che gli scopi della giustizia penale potessero realizzarsi attraverso il sistema inquisitorio. Teoricamente, avvertiva il Carrara, « sarebbe bello che il solo uomo potesse procedere con assoluta imparzialità; ma è praticamente impossibile che ciò si realizzi per l'intrinseca ripugnanza che una sola mente diriga i suoi passi a due diversi fini tra loro opposti ».

Le ragioni per le quali noi oggi ci troviamo in uno stato di profonda crisi della giustizia sono state già illustrate in quest'Aula ed io non sto a ripeterle poichè esprimerei male dei concetti che sono stati così bene enunciati. Il processo penale è diventato — mi si permetta di dirlo con tutta riverenza verso la magistratura — almeno nell'attimo fuggente di una pronuncia che può anche essere poi modificata dai gradi successivi, un gioco d'azzardo, poichè la pronuncia dipende — è veramente grave dirlo — dalla mentalità — vorrei dire dalla valutazione politica ma non lo dico — dei giudici cui per caso il processo è affidato.

Abbiamo assistito in questi giorni ad una serie di episodi giudiziari che sono episodi di patologia giudiziaria. Noi abbiamo assistito, con la toga e senza toga, come parlamentari da questo osservatorio e come uomini nella polvere delle aule di giustizia, ad episodi disgustanti. Abbiamo visto presidenti che non sospendevano l'udienza di fronte ad atteggiamenti inconcepibili.

Si tratta di episodi ai quali abbiamo assistito non venti o trenta anni fa, ma solo qualche anno fa nelle aule d'udienza. Abbiamo assistito ad urla, a schiamazzi, a invettive, a canti, a *slogans* di fronte all'inerzia, all'assenza dei presidenti e del pubblico ministero. Parlo di assenza non fisica nè funzionale, onorevole Ministro: vi era la presenza fisica e la presenza funzionale, ma vi era l'assenza, l'inerzia, la tolleranza. In queste condizioni sono lieto di vestire oggi la toga meno di un tempo, poichè probabilmente, dato anche il mio temperamento, non resisterei ad episodi di questo genere senza indicarli con acconce parole. Purtroppo non vi è stato neppure un tentativo per rimediare a questo stato di cose. La divisione dei giudici diventa da divisione frantumazione di ogni associazione che dovrebbe essere di carattere sindacale, se volete settoriale, se

volete corporativa, ma che arriva ad essere una frantumazione di associazioni unicamente nella critica dell'operato della magistratura o, nel caso opposto, nell'esaltazione dell'operato di alcune componenti della Magistratura. Pertanto le associazioni non hanno più un contenuto nè settoriale nè sindacale: hanno esclusivamente un contenuto ideologico, alcune di svuotamento di ogni contenuto del codice di procedura penale e del codice penale. Altre hanno lo scopo di contrapporre a questa mentalità una mentalità più aderente alla realtà. Alcuni parlano di interpretazione evolutiva che erode la norma penale e la vanifica; altri parlano di esigenza che il Parlamento intervenga nella modifica degli istituti che ritenesse in ipotesi non più in armonia con la società; altri parlano addirittura di diserzione dinanzi al dovere di applicare la legge; altri parlano di necessità di dover interpretare la legge secondo dei canoni di interpretazione della Costituzione della Repubblica sotto un profilo non esegetico, secondo non delle norme che propongono delle ipotesi criminose nei loro limiti e nei loro contenuti, ma secondo dei princìpi che scaturiscono dalla Costituzione. Come se, onorevole Ministro, si possa delineare nei suoi elementi costitutivi l'ipotesi criminosa di furto scaturendo dai princìpi della Costituzione le direttive o si possa, in ipotesi, delineare nel suo contenuto e nei suoi limiti altra qualunque ipotesi criminosa, anche, in ipotesi, i reati di pensiero, prescindendo dalla norma penale e dai metodi posti dall'istituto processuale.

Ben venga, dunque, onorevole Ministro, il rito accusatorio, ben venga però nella sua interezza, nella sua dinamica, nel suo contenuto. Ben venga il rito accusatorio, la libertà di tutti i cittadini di fronte all'accusa, senza le discriminazioni cui ormai siamo da tempo abituati a livello di polizia giudiziaria e — quello che è più grave oggi e veramente disdicevole per l'intero istituto giudiziario — al limite della procura della Repubblica, al limite della procura generale e (quello che è più grave ancora) al limite del giudizio cioè l'atto finale del processo. Contro questo noi faremo opera e di persuasione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica perchè noi sogniamo una giustizia vera che si possa fregiare ancora della « G » maiuscola con i giudici che non siano avulsi dalla vita che noi viviamo, con i giudici che non siano veramente avulsi anche dal pensiero politico. Non ci spaventa che i giudici non siano avulsi dal pensiero politico. Ci spaventa la discriminazione nel giudizio. Ci spaventa l'interferenza del bagaglio politico nel momento del giudizio perchè quando si entra in un'aula di giustizia ci si deve entrare puri ed il bagaglio politico deve rimanere fuori della porta; si può raccogliere poi all'uscita, in purezza d'animo, per la coscienza di aver fatto il proprio dovere. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Corrao. Ne ha facoltà.

* C O R R A O . Signor Presidente, signor Ministro, non potrò certo condividere tutto il tono ottimistico della relazione di maggioranza a presentazione di questa cosiddetta riforma del codice di procedura penale anche se si coglie in questa stessa relazione il dubbio che da sola questa riforma del codice non può risolvere nè tutti i problemi di rito, nè tanto meno il problema grave della crisi della giustizia nel nostro Paese.

La domanda alla quale però dobbiamo rispondere è se questo nuovo codice di procedura che viene proposto sia capace di riflettere già fin d'ora le linee principali della riforma del codice penale e della riforma del sistema carcerario e quella degli stessi ordinamenti professionali e di altre attività interessanti l'esplicazione della giustizia nel nostro Paese. Il rito non è solo un fatto formale bensì sostanziale, perchè in esso si riflette la carica innovativa che proviene dal Paese e dal Parlamento. La riforma del codice attuata da sola sarà ancora, purtroppo, una delusione, perchè noi sappiamo che il codice di procedura da solo non può garantire pienamente i diritti della difesa e che vano principio sarà parlare di diritto della difesa finchè le parti non siano uguali davanti al giudice nella possibilità di avere gli

strumenti di difesa e, principale fra di essi, il patrocinio gratuito.

Nè mi si dica che questa è una riforma che è di là da venire e che dovrà essere preparata, perchè avrebbe dovuto trovare nel codice di procedura una sua valida affermazione e una sua estrinsecazione pratica. Nè si può parlare di pienezza di diritto della difesa quando ancora rimangono certi tipi di istruttoria.

Noi abbiamo infatti con questo codice ben quattro fasi di istruttoria per uno stesso procedimento: da quella dei cosiddetti atti preliminari affidati alla polizia giudiziaria con il suo potere indiscriminato e incontrollato, a quella del pubblico ministero, a quella del giudice istruttore e infine a quella del collegio giudicante, dove si ripete solo la litania del « confermo » e dove quindi i giudicanti non hanno assolutamente la possibilità di avere una visione concreta e reale dei fatti e dei sentimenti che hanno mosso gli uomini.

Essenziale quindi mi pare, per un codice di procedura penale che voglia essere democratico e corrispondente alle attese di giustizia che salgono dal Paese, l'abolizione nel nostro Paese della polizia giudiziaria formalmente alle dipendenze del magistrato ma sostanzialmente alle dipendenze del Potere esecutivo e capace non solo di inquinare le prove, ma di influenzare e determinare gli stessi primi passi che dovrà compiere la procura della Repubblica.

Un esempio può essere quello rappresentato dalle innumeri categorie di corpi di polizia giudiziaria che abbiamo nel nostro Paese, che comprendono perfino i vigili urbani di ogni città e che possono determinare una privazione della libertà personale al di fuori e al di sopra di ogni controllo dello stesso magistrato, il quale sarà costretto, dopo un certo tempo, o a convalidare o a revocare, ma in ogni caso a lasciare arbitro, in momenti essenziali, un semplice agente di polizia giudiziaria di privare un cittadino della libertà personale.

Pertanto era il caso anche in questo codice di riaffermare cosa significa dipendenza della polizia giudiziaria dalla magistratura; infatti finchè non avremo eliminato quest'equivoco dai nostri codici non potremo mai dire che le prove arrivino al giudice in maniera genuina ed onesta. Ne abbiamo avuto un esempio proprio in questi giorni nella Valle del Belice: quella stessa polizia giudiziaria che dinanzi a fatti di estrema gravità, di fronte a prepotenze mafiose, non ha mai ritenuto di doversi avvalere della facoltà di arresto, si è avvalsa inopinatamente di tale facoltà per arrestare i giovani che protestavano richiedendo la ricostruzione della zona, giovani che, trovando una procura della Repubblica pronta e sensibile alle richieste della polizia giudiziaria, vennero denunciati addirittura per istigazione a delinquere: tutto ciò solo per aver chiesto l'applicazione di una norma legislativa la quale potrebbe esonerarli dal servizio militare.

Sappiamo cosa significhi far restare questo tipo di polizia giudiziaria non perfettamente alle dipendenze della magistratura. Questa polizia si può permettere anche la facoltà di denunciare gli stessi magistrati e di essere strumento di violenza e di pressione, come è avvenuto nel caso del giudice Marrone. Finchè la polizia giudiziaria non sarà effettivamente alle dipendenze della magistratura non potremo parlare di garanzia del diritto della difesa e non potremo parlare di assoluta indipendenza del magistrato nell'esercizio della sua funzione.

Il ritardo con cui arriva questa riforma del codice di procedura penale è di per se stesso sintomatico: classi dominanti, apparati statali, poteri politici e giudiziari collegati e interessati ad una concezione di uno Stato di diritto basato sul privilegio e sullo sfruttamento delle classi subalterne da 25 anni lottano e resistono per impedire l'esplicazione di tutti i valori di libertà scaturiti dalla Resistenza e affermati dalla Costituzione.

Fondamentale e più carico di contenuti innovatori era il valore del rapporto tra il cittadino e la giustizia: affrontare questo tema implicava pertanto uno sviluppo fino alle conseguenze estreme dei contenuti della giustizia in una Repubblica che nel suo primo articolo dice di essere fondata sul lavoro. Si tratta perciò di giustizia di uno Stato che riconosce un solo privilegio, quello che proviene all'uomo soltanto dal suo lavoro. Da ciò si spiegano le resistenze che si sono avute in

questi venti anni e più per affrontare anche soltanto quelli che potevano sembrare aspetti tecnici, ammodernamenti del sistema, come il diritto di difesa e la riforma dello stesso codice di procedura. Queste resistenze purtroppo si riflettono ancora nel testo proposto dal Governo come ultima frontiera verso l'affermarsi dei princìpi di giustizia e di democrazia che irrompono dal basso sempre più e che sono divenuti per fortuna patrimonio non soltanto di *élites* di intellettuali o di operatori del diritto ma di più vaste categorie popolari. Oggi si verifica l'assurdo: dopo tanti anni di resistenze governative questo progetto di riforma del codice di procedura penale, come è stato autorevolmente detto proprio ieri a Catania nel congresso di diritto penale internazionale, nasce già morto, e basta l'esempio dell'ultima sentenza della Corte costituzionale che, applicando la Costituzione, impone dei limiti precisi e ristrettissimi alla carcerazione preventiva e fa saltare in aria quindi tutto il tipo di processo che ancora si vuole instaurare con le sue quattro fasi istruttorie; basta portare quest'esempio per dimostrare come già nasca morto questo codice.

Nostro giudizio è quindi che esso sia soltanto, nonostante alcuni aspetti positivi, una tosatura del vecchio codice, con la conseguenza che perderà il pelo ma non il vizio del suo autoritarismo, finchè la giustizia non sarà esercitata non in nome del popolo ma esercitata e diretta dal popolo, finchè non saranno eliminati gli equivoci che ancora permangono anche in questo progetto, come in quello sulle giurie popolari delle corti d'assise. Si è detto che non si può ritornare o al vecchio sistema o ai sistemi di altri Paesi democratici perchè per l'articolo 111 della nostra Costituzione tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati. E poichè le giurie popolari non avrebbero la capacità di motivare in termini di diritto le sentenze, occorrerà continuare ancora con questo sistema ibrido che però pretende poi dalle giurie popolari di esercitarsi su altissimi temi di diritto e di giurisprudenza non ancora risolti neppure dalla Cassazione; con la conseguenza chiara che le giurie popolari non esercitano il proprio diritto in questo campo ma delegano il presidente o i giudici togati; come se motivazione di provvedimenti giurisdizionali significasse esercitazione di alta dottrina o di alta teoria e non invece un esercizio di giustizia, che è fondato soprattutto sul potere della logica, sullo stretto diritto della logica, fondamento vero della giustizia che promana dalla coscienza popolare. Soltanto il ragionamento logico deve essere alla base della motivazione, non esercitazioni accademiche e dottrinarie; bisogna lasciare quindi ai magistrati la risoluzione delle questioni giuridiche e l'applicazione delle norme penali, ma dare ai giudici popolari piena decisione sul fatto, decisione da motivare con le ragioni logiche che l'hanno determinato. È un elemento nuovo che doveva irrompere e che ormai era richiesto dalla grande maggioranza, quello di svincolare l'attribuzione, la determinazione della pena dal criterio aritmetico al di fuori della realtà dell'uomo che deve essere giudicato; e svincolare ancora la coscienza dei giudici — togati o non — dalle preoccupazioni delle conseguenze che derivano dalle loro decisioni di affermazioni di colpevolezza. Qui irrompe l'esigenza che il giudizio si svolga sulla misura dell'uomo che deve essere giudicato, non dell'uomo imputato in astratto, non dell'uomo imputato come categoria giuridica o come fattispecie penale, ma dell'uomo che sbaglia determinato da una particolare condizione, da una particolare psiche, da un particolare ambiente, da una particolare educazione ricevuta dalla società nella quale egli è vissuto e dalla quale forse è stato costretto a sbagliare.

Di qui la necessità che la pena non sia il risultato di un'operazione aritmetica, che l'espiazione della pena non sia affidata ad un cosiddetto giudice di sorveglianza burocratico che nessun contatto in definitiva riesce ad avere e nessun controllo riesce ad effettuare su quello che è lo sviluppo liberatorio della persona colpita, ma che sia affidata ad un giudizio di sorveglianza continua, non burocratico, mediante un collegio popolare permanente che decida la pena, la gradui nel corso dell'esecuzione, la commisuri alla capacità di redenzione del-

l'individuo e alla sua capacità di reinserimento nella società.

Tutto questo non c'è e mi meraviglio come la maggioranza composta da elementi che si richiamano a princìpi cristiani e ai valori della pena come redenzione abbiano dimenticato tutte queste cose per le quali anche nei tempi dell'oscurantismo e del fascismo fecero pure tante battaglie in dottrina. Oggi tale maggioranza, al potere, pare abbia totalmente disatteso questi elementi essenziali di ispirazione cristiana della giustizia.

Permangono ancora i limiti gravissimi di incostituzionalità che certamente saranno sottoposti poi ancora nel corso del dibattito ad altri gravami. Ad esempio, quando ancora non si chiarisce tutto il senso, il significato e il valore della pena come redenzione, è chiaro che devono restare, come restano ancora nella prassi e come resteranno in questo codice, le cosiddette misure di sicurezza, al limite della Costituzione, per non dire della negazione del valore dell'uomo. In questi giorni si sta dando grave scandalo in tutti i tribunali d'Italia proprio in seguito alla sentenza della Corte che, di fronte alla richiesta di ammissibilità di una cauzione di decine di milioni per concedere la libertà, ne ha proclamato la costituzionalità. Quindi mentre i grossi *boss* mafiosi che possono disporre dei 20-25 milioni richiesti dai giudici sono in libertà i poveri rubagalline continueranno a leggere la sentenza della Corte costituzionale e a riempirsi le orecchie delle garanzie di libertà che promanano da questo nuovo codice di procedura penale che la maggioranza di centro-sinistra assicura al nostro Paese.

Finchè nel nostro codice resterà un tipo di esecuzione della pena come quello proposto, le carceri saranno sempre le sentine della delinquenza, le vere fornitrici della delinquenza nel nostro Paese. Finchè non si darà proprio nel codice di rito la possibilità di tramutare le pene in forme di lavoro civile al servizio della collettività, noi avremo ancora le carceri come fornitrici delle masse di delinquenti delle grandi città e delle campagne. Finchè il cittadino non sarà portato direttamente al dibattimento almeno per i reati minori o di media entità e non verrà abolita tutta quella sequela che fa arrivare al giudice soltanto carte e non fatti e uomini veri, non avremo garanzie di un rito penale che sia sostanza e fermento di libertà nel Paese. Bisogna portare il cittadino direttamente al dibattimento, salvi i poteri del collegio o del magistrato giudicante di decidere per i più gravi reati ulteriori istruttorie affidandole al giudice apposito. Soltanto così può essere assicurata l'immediatezza delle prove; soltanto così può essere assicurato che le prove non saranno inquinate. Non è forse il caso di rifarsi ad episodi anche recenti della nostra cronaca giudiziaria per dimostrare come quasi sempre l'inquinamento delle prove provenga dalla polizia giudiziaria. Basta vedere i fatti di Milano e del Valpreda: la polizia può anche tenersi i testimoni che vuole nascosti nel cassetto e farli saltare fuori al momento opportuno; può o no dare al giudice gli elementi che essa ha raccolto; determinare per alcuni lo stato d'arresto e per altri no.

Ma perchè dovremmo avere più fiducia nella salvaguardia della purezza delle prove affidata alla polizia giudiziaria e non invece affidata al magistrato, che potrebbe cogliere immediatamente i fatti, salvo il suo potere di ampliare le indagini e di affidarle a una istruttoria più completa?

Noi riteniamo quindi che tutti i valori che promanano dalla Carta costituzionale in materia di giustizia non siano stati per intero raccolti da questo progetto e che la grave crisi che ha afflitto la giustizia in questi anni continuerà ancora ad affliggerla, e per le riforme così disarmoniche, perchè disancorate dai princìpi di democrazia e dai princìpi di libertà, e perchè non vogliono essere, tutte le riforme, ancorate all'unico punto fermo nella grave crisi di questi anni, all'unico punto fermo che è la Corte costituzionale.

Nella confusione e nella crisi di questi anni l'unico elemento che ha consentito ancora al popolo italiano di avere fiducia nella giustizia non è stato rappresentato nè dai Governi nè dalle maggioranze: è stato rappresentato soltanto dalla Corte costituzionale che ha garantito, attraverso alcune fondamentali sentenze, l'esercizio dei diritti di libertà nel nostro Paese. Questo significa che quello che

regge ancora nel sistema della giustizia italiana, quello che sorregge e può sorreggere ancora il senso di fiducia nella giustizia proviene dalla Carta costituzionale.

La conseguenza quindi non può che essere un richiamo ad attuarla sempre di più; e ad attuarla non possono che essere le stesse forze che la vollero. La riforma del codice di procedura poteva e deve ancora rappresentare uno dei momenti più salienti della riforma del nostro Stato per uscire finalmente dalle muffe dello Stato liberale e dalle oppressioni dello Stato fascista. Quindi un momento di ritorno alle origini dello Stato repubblicano per trarre forza dalle lotte che lo costituirono, per ritrovare quella unità dalla quale fiorì la Costituzione.

Questo deve essere il momento più significativo di sintesi delle lotte di questi ultimi anni nel mondo del lavoro per fare della giustizia uno strumento di avanzamento quotidiano di quella libertà che è garanzia di democrazia e di progresso nella misura in cui libera tutte le forze dell'uomo, le forze della sua intelligenza e del suo lavoro; strumento di giustizia perchè i deboli non siano più indifesi dinanzi al delitto permanente del loro sfruttamento e della loro oppressione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Onorevole Presidente, da molti mesi quasi ogni settimana io presento interrogazioni e interpellanze sui problemi relativi alla salvaguardia di Venezia; problemi che si aggravano sempre più, tanto è vero che un recente rapporto dell'UNESCO avverte che, se le cose non mutano, entro venti anni Venezia sarà sprofondata ancora di altri venti centimetri e fra 70 anni la città non sarebbe più agibile.

Siamo arrivati a questo punto. Le interrogazioni e le interpellanze mie e di altri colleghi pongono questi problemi. Ma il Governo è latitante; non risponde. Gli ultimi avvenimenti sono questi, signor Presidente: vi è una relazione presentata al Comitato interministeriale di difesa, la quale conclude per la pericolosità di certi lavori eseguiti in laguna. Vi è un comitato presieduto dal sottosegretario Bisaglia che ha recentemente concluso che i lavori di completamento della terza zona industriale destano serie preoccupazioni per la salvaguardia della laguna e di Venezia. Noi abbiamo il diritto di discutere in Parlamento, davanti all'opinione pubblica veneziana anzitutto e italiana questi gravi problemi. Le chiedo quindi, signor Presidente, di farsi interprete presso il Governo affinchè prima delle ferie, in un'unica seduta, siano portate in discussione le interpellanze e le interrogazioni a firma mia e anche di altri colleghi su questo argomento, in modo che possiamo fare responsabilmente il punto della situazione che non ammette dilazioni e indugi. Grazie.

P R E S I D E N T E . Le assicuro, senatore Gianquinto, che la Presidenza, consapevole della gravità delle cose che lei denuncia, si farà premura presso il Governo perchè sia fissata al più presto la data per lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni relative ai problemi della salvaguardia della città di Venezia.

C O R R A O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O R R A O . Per sollecitare, signor Presidente, la trattazione di un'interpellanza a firma mia e dei senatori Raia e Cipolla sulla gravissima situazione che si è venuta a determinare nella Valle del Belice in seguito all'arresto dei giovani che hanno rifiutato di prestare servizio militare, non per un puro spirito di protesta, ma per precisa assicurazione del Governo, per un preciso impegno del Senato, per precise assicurazioni date dal Ministro della difesa che, ricevendo questi giovani, assicurava che avrebbe loro concesso l'esonero dal servizio militare per le

particolari situazioni in cui si trovano quelle popolazioni, mentre l'indomani mattina essi venivano arrestati dai carabinieri in pieno assetto di guerra e continuano ad essere arrestati. Questi giovani si rifiutano di prestare il servizio militare solo perchè il Governo da un lato dà risposte alle interrogazioni e le fa pubblicare sui giornali dicendo che è stato concesso il diritto di esonero e dall'altro li fa arrestare. Vorremmo che venisse chiarita al più presto questa situazione perchè non continui questo sconcio e questa vergognosa condotta di un Ministro di un Governo che non fa onore al Parlamento e alla Nazione.

La cosa, come vede, è urgentissima, signor Presidente; quei giovani hanno avuto assicurazioni dal Ministro che non sarebbero dovuti partire e poi vengono arrestati.

M A S C I A L E . Meglio non averle queste assicurazioni.

C O R R A O . Ma capirà, si era vicini alle elezioni del 7 giugno.

P R E S I D E N T E . La Presidenza solleciterà la risposta del Governo ed in particolare del Ministro competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I , *Segretario*:

VENTURI Lino, LI VIGNI, RAIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrisponde al vero l'intenzione della Commissione interministeriale preposta allo studio delle autolinee in concessione di trasformare tutte le attuali concessioni provvisorie a favore di privati in concessioni definitive.

Tale provvedimento, a parte l'inammissibile subordinazione degli interessi pubblici a quelli privati, recherebbe un grave pregiudizio all'autonomia delle costituende Regioni ed al loro diritto di legiferare in materia di trasporti, bloccandone *a priori* ogni possibilità di libera scelta e decisione.

Si chiede, di conseguenza, di intervenire con urgenza affinchè nessun provvedimento del genere venga preso, soprattutto in presenza dell'attuale realizzazione delle Regioni a statuto ordinario. (int. or. - 1678)

CINCIARI RODANO Maria Lisa, MADERCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Gli interroganti chiedono di sapere quale atteggiamento intenda finalmente assumere il Ministro nei confronti delle società di autoservizi « Nespoli e Albicini », « Perconti » e SANA, le quali, dopo la serrata decisa nel mese di aprile 1970 per ritorsioni nei confronti dei dipendenti che erano scesi in agitazione per il rinnovo del contratto di lavoro, in conseguenza delle successive azioni decise dal sindacato di categoria, hanno effettuato trattenute arbitrarie sui salari dei dipendenti per cifre oscillanti tra le 10.000 e le 23.000 lire, ed ora, malgrado l'evidente carattere sociale dell'agitazione e l'approvazione da parte del Parlamento dello statuto dei diritti dei lavoratori, dando un'interpretazione provocatoria alle norme del contratto di lavoro, hanno addebitato ad autisti e fattorini dipendenti, su 199 ore di effettivo lavoro mensile, ben 186 ore di multa.

Gli interroganti chiedono pertanto se il Ministro, di fronte a tali fatti, non ritenga indispensabile intervenire per assicurare la regolarità del servizio ed il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli utenti, disponendo la revoca delle concessioni alle ditte sopra indicate e il passaggio del servizio ad azienda pubblica operante nella zona. (int. or. - 1679)

MADERCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando ritengano di dover consentire il regolare funzionamento dei condomini costituitisi a norma di legge nei complessi ex INA-Casa, dando finalmente attuazione alle norme della legge 18 marzo 1968, n. 352, disponendo l'emanazione del decreto con il quale debbono esser fissate le quote di amministrazione e manutenzione a carico degli assegnatari.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se è intendimento dei Ministri competenti attenersi, per l'emanazione del decreto, all'accordo sull'entità delle quote in questione intervenuto a suo tempo con i rappresentanti degli inquilini. (int. or. - 1680)

CORRAO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali direttive abbia impartito, e con quali risultati, per l'accertamento di tutte le responsabilità, delle causali e degli eventuali mandanti del gravissimo attentato dinamitardo che si preparava ad Alcamo, in occasione delle elezioni comunali, contro il professor Mariano Milana, già sindaco della città e principale esponente di una lista elettorale di dissidenti democratici cristiani. Contro la casa dello stesso professionista precedentemente era stato fatto scoppiare un potente ordigno esplosivo.

La violenza morale e fisica, che ha contrassegnato tutta la tormentata vicenda della Democrazia cristiana locale, i precedenti giudiziari a carico dei suoi dirigenti, le risse intestine esplose sulle pubbliche piazze, con ingiurie e minacce reciproche, colluttazioni ed episodi di criminale intolleranza, scuotono gravemente e turbano la vita democratica della città.

I cittadini reclamano con forza l'intervento dei pubblici poteri per porre fine ad una catena di violenze che nel passato ha avuto anche tragiche conseguenze ed ancora oggi costituisce pericolo per la vita e la libertà delle persone. (int. or. - 1681)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — L'interrogante, al corrente di un piano per lo sviluppo turistico, finanziato dalla CEE, interessante la regione calabrese, da tempo tenuto nel più assoluto segreto da parte degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno, chiede di conoscerne i particolari e le caratteristiche essenziali, non condividendo il silenzio con cui tale studio si è iniziato, condotto e concluso. (int. or. - 1682)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli si rifiuta di attuare le decisioni sulla ristrutturazione del Policlinico, che furono il risultato di lunghe trattative condotte, mesi or sono, con le organizzazioni dei docenti subalterni e delle Confederazioni sindacali;

rilevato che lo stesso consiglio, dopo aver tollerato per anni che un'altissima quota dei proventi delle attività cliniche venisse destinata ai direttori, consente ora, una volta decisa la riduzione delle quote spettanti ai suddetti direttori, che le somme destinate all'assistenza sanitaria e, per modesti importi, al personale docente subalterno ed al personale non insegnante siano utilizzate per spese non dovute;

constatato che gli introiti delle attività cliniche, messi a disposizione dei direttori delle cliniche, hanno avuto una destinazione diversa da quella prevista dalle norme di legge in materia (articolo 132 del regolamento e decreto n. 998 del 1938),

gli interroganti, mentre chiedono di conoscere i motivi per i quali il Ministro si è limitato, di fronte alle giuste richieste dei docenti subalterni della facoltà di medicina e del personale non insegnante dell'Università, costretti allo sciopero proprio dal comportamento provocatorio ed irresponsabile del consiglio di amministrazione, ad inviare, per un frettoloso sopralluogo, un ispettore che, evidentemente, non deve aver riferito nè sulle ragioni che hanno indotto le categorie allo sciopero, nè sulla gravità della situazione conseguente alla paralisi delle attività sanitarie del Policlinico e di tutte le attività amministrative e tecniche

dell'Università e degli istituti, chiedono di sapere se il Ministro non ritenga ormai assolutamente necessario convocare con la massima urgenza i rappresentanti del consiglio di amministrazione, dei docenti subalterni e delle organizzazioni sindacali per il definitivo esame del problema e se non ritenga, altresì, ormai necessario predisporre, di fronte al comportamento del presente consiglio di amministrazione, lo scioglimento di esso e, contemporaneamente, l'immediata costituzione di un nuovo consiglio che, rompendo definitivamente con posizioni di privilegio, di potere e di interessi particolari, operi nel più rigoroso rispetto della legge e nella prospettiva di una diversa struttura ed organizzazione dell'Università, rispondente alle richieste avanzate da tanta parte del mondo universitario, e di un suo profondo, radicale rinnovamento democratico, capace di restituire agli studi, e, in tale caso, agli studi medici, una piena dignità ed autonomia scientifica. (int. or. - 1683)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GATTO Simone. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se risulti loro che l'Ente cellulosa e carta fornisce ad imprese private, che operano nel settore della bonifica e del rimboschimento, piante di vivaio ad un prezzo di circa due terzi inferiore a quello di mercato, mentre gli enti pubblici commissionari di detti lavori pagano (in sede di realizzazione degli stessi) alle imprese ogni piantina a prezzo pieno di corrente mercato.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare dai due Ministeri, ciascuno per la parte di competenza, per porre termine ad una situazione che permette indebiti profitti di non trascurabile entità. (int. scr. - 3677)

VERONESI, FINIZZI, ARENA, MASSOBRIO, BONALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per essere aggiornati sui lavori effettuati dalla Commissione costituita per stabilire le premesse per le opportune decisioni atte a restaurare il Palazzo di giustizia in Roma a sede definitiva della Corte di cassazione, della Corte d'appello e relative Procure generali. (int. scr. - 3678)

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda promuovere nuove norme per gli appartenenti al benemerito Corpo forestale, sia al fine di adeguare il trattamento economico a quello degli appartenenti agli altri Corpi armati, sia per evitare sperequazioni concernenti l'indennità di alloggio, sia per l'adozione del più volte promesso nuovo regolamento in sostituzione di quello vigente, che risale al 1948. (int. scr. - 3679)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per la realizzazione urgente dei piani per l'edilizia scolastica, specie nel Mezzogiorno, ove maggiore è la carenza di edifici decenti ed idonei, e per segnalare l'opportunità sia dell'abbreviazione dell'*iter* burocratico per l'approvazione dei progetti, sia dell'utilizzazione di prefabbricati. (int. scr. - 3680)

SEMA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trieste ha invitato, in data 8 giugno 1970, il dottor Samo Pahor, abitante a Trieste, in via Sottoripa n. 6, a riprodurre in lingua italiana un'istanza dallo stesso inoltrata in lingua slovena, adducendo a motivo dell'invito la mancanza di un servizio di traduzione in detto ufficio.

Poichè tale atteggiamento contrasta patentemente con quanto affermato dal Ministro dell'interno nella sua risposta ad una interrogazione dell'interrogante, fornita in data 23 gennaio 1970 (« ... il Ministro delle finanze, con apposita nota diretta alla Prefettura di Trieste, ha invitato la stessa a svolgere ogni utile intervento ... onde impe-

dire che, per l'avvenire, possano essere ulteriormente disattese le disposizioni dello Statuto speciale annesso al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, che, com'è noto, consente ai cittadini appartenenti al gruppo etnico jugoslavo di far uso della lingua slovena anche nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie della zona »), si chiede quali immediati interventi si intendono compiere per garantire una volta per tutte l'attuazione concreta di un fondamentale diritto dei cittadini italiani di lingua slovena, costituzionalmente ed internazionalmente sancito, ed il rispetto delle stesse direttive ministeriali agli uffici periferici. (int. scr. - 3681)

VALSECCHI Pasquale. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali ragioni abbiano impedito i necessari interventi reclamati dall'esigenza di garantire l'incolumità personale dei cittadini di alcuni rioni di Lecco (Como), minacciati dal persistente pericolo di franamenti del monte San Martino, e suggeriti, dopo i luttuosissimi eventi del febbraio 1969, dal prefetto di Como con circolare prefettizia n. 61990/4ª del 25 novembre 1969 e successivamente con rapporto n. 13110/4ª del 5 marzo 1970 della stessa Prefettura.

Per sapere, altresì, quali interventi intendano effettuare i Ministri interessati a seguito della nota prefettizia n. 26908, div. IV, del 30 maggio 1970, che si riferisce appunto a prevedibili nuove sciagure che incombono sull'abitato di quattro rioni della città di Lecco, nonchè sulla strada statale n. 36 e sulla ferrovia Milano-Sondrio, fra il chilometro 53+300 ed il chilometro 54+800.

A parte le considerazioni che riguardano l'interruzione del traffico stradale e ferroviario e le conseguenze che si determinerebbero sulle comunicazioni fra Milano e Sondrio, l'ANAS di Milano chiedeva al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, che è rimasto silenzioso, di voler impartire le opportune disposizioni. Il fatto evidentemente preoccupa perchè l'ANAS ritiene giustamente di aver fatto il proprio dovere, interessando il superiore Ministero, il quale, se tace, si assume assai gravi responsabilità per eventuali sciagure, che in tale caso sono prevedibili e tecnicamente previste.

Sono anche da ricordare gli interventi dell'Amministrazione comunale di Lecco (riunione del 9 febbraio 1970 presso il Municipio di Lecco, sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato onorevole Alessandrini e con la partecipazione di parlamentari e di funzionari dell'Amministrazione dello Stato) tendenti ad evidenziare l'opportunità di incontri centrali allo scopo di affrontare il problema nei suoi termini reali per risolverlo. Esso interessa, oltre la strada statale n. 36, la ferrovia Milano-Sondrio, 6.000 cittadini lecchesi, 2 scuole elementari, 3 asili d'infanzia, 20 stabilimenti industriali con 800 addetti, 50 laboratori artigianali con 200 addetti e 4 rioni del comune di Lecco, per la cui salvezza dalla prevista distruzione si preventiva oggi, secondo un documento preparato dall'Amministrazione comunale di Lecco, che può essere certo rivisto e controllato dai tecnici e dagli esperti del Ministero, uno stanziamento di 25 miliardi di lire.

L'interrogante chiede pertanto ai Ministri interessati di voler esaminare il gravissimo problema, provvedendo a porvi rimedio prima che si determinino sciagure, che non troverebbero sollievo in telegrammi di condoglianze e di solidarietà, e precisa che, per il finanziamento delle opere che si ritengono necessarie, si può attingere al « fondo di solidarietà nazionale » anche prima che si verifichino le sciagure. (int. scr. - 3682)

FABBRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (*Già int. or.* - 1193) (int. scr. - 3683)

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'improvvisa decisione dei titolari del maglificio MAGIS, sito in Flero (Brescia), di licenziare in blocco e senza alcun preavviso nè trattativa sindacale (prevista dagli

accordi interconfederali) tutte le maestranze per « cessazione di attività », e quali iniziative intenda adottare per tutelare il salario ed il diritto al lavoro degli 80 dipendenti, i quali da più giorni occupano la fabbrica. (int. scr. - 3684)

MURMURA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere se, come ed in quale epoca ritengano di risolvere il problema delle rivendicazioni avanzate dai dipendenti tecnici del Ministero dei lavori pubblici, la cui agitazione reca grave danno non solo alle private iniziative, ma anche alla realizzazione delle opere pubbliche, con aumento dei residui passivi, la cui più alta aliquota è rappresentata proprio dal settore dei lavori pubblici. (int. scr. - 3685)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere le ragioni dell'assurdo ritardo con il quale l'ISES cura la definizione delle pratiche per la realizzazione di alloggi popolari finanziati sin dal marzo 1968 con la legge n. 218 ed interessanti i comuni della provincia di Catanzaro e, soprattutto, quelli di Brognaturo, Nicotera, Ricadi e Vibo Valentia. (int. scr. - 3686)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei responsabili del ritardo nella realizzazione dell'edificio per il Centro di servizi culturali, con annessa biblioteca civica, in Vibo Valentia, che, finanziato dalla benemerita Cassa per il Mezzogiorno da circa due anni, non compie alcun passo avanti per la mancanza di qualsiasi risposta da parte dell'UTE di Catanzaro. (int. scr. - 3687)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola, CAVALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale iniziativa abbia assunto o intenda assumere in relazione alla grave situazione esistente presso l'Istituto tecnico commerciale parificato « Ugolino Vivaldi » di Genova, la più antica scuola genovese del genere, minacciato oggi di smobilitazione, nonostante la piena validità ed attualità della sua funzione, dei suoi programmi e del suo insegnamento.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere le misure immediate che si intendono adottare, sulla base di una prossima statalizzazione dell'Istituto, per consentire agli allievi di conservare gli attuali insegnanti con incarico a tempo indeterminato. (int. scr. - 3688)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per richiamare la sua attenzione sulla Raccomandazione n. 594, approvata nel gennaio 1970 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione culturale (*Doc.* 2630) — e per sapere se non intenda, come sarebbe sommamente opportuno, prendere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, le iniziative suggerite nel paragrafo 8, punto *C*, di detta Raccomandazione, in cui si invitano i Governi degli Stati membri ad intensificare la loro cooperazione bilaterale con la Turchia per quanto concerne l'insegnamento delle lingue vive. (int. scr. - 3689)

GRIMALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che l'INPS corrisponde un'indennità di trasferta di lire 400 al giorno — comprensiva di spese per vitto e alloggio — ai lavoratori sottoposti a visita sanitaria fuori residenza e spesso inviati in città fuori provincia, ove sono costretti a sostare più giorni, si chiede di conoscere quale azione il Ministro intende svolgere per superare tale situazione veramente paradossale ed offensiva degli interessi e della dignità dei lavoratori. (int. scr. - 3690)

RUSSO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Con il nuovo orario ferroviario, in vigore dal 31 maggio 1970, il treno DD. L. B., in servizio da Milano a Lecce, in partenza da Bari alle ore 7,04 per Lecce, è costretto ad effettuare una sosta

di servizio di cinque minuti nella stazione di Monopoli, dove arriva alle ore 7,40 e riparte alle ore 7,45.

Constatato che i viaggiatori del DD. L. B. per Monopoli, provenienti da Milano, Bologna, Ancona, eccetera, sono costretti a scendere a Bari ed attendere oltre un'ora il treno successivo per raggiungere la destinazione, con grave disagio dei viaggiatori, in particolare di coloro che vengono dall'estero e dei lavoratori emigrati, si chiede di conoscere se il Ministro non ritiene di autorizzare il servizio viaggiatori anche sulla tratta Bari-Monopoli al succitato treno DD. L. B. (int. scr. - 3691)

RUSSO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il motivo per cui non è ancora esigibile il contributo di lire 5 milioni erogato dal suo Ministero nell'aprile 1970 a favore del Centro trasfusionale presso l'Ospedale civile « S. Giacomo » di Monopoli (Bari) con delibera del 13 febbraio 1969, n. 2, debitamente approvata dal CPABB il 17 aprile 1969. (int. scr. - 3692)

RUSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Nel considerare inspiegabile che, mentre si studiano provvedimenti per il personale insegnante incaricato, non si provvede alle assunzioni in ruolo già stabilite dalla legge, si chiede di conoscere se non si ritenga di dar corso senza ulteriori indugi all'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359, la quale prevede l'immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica in possesso dei requisiti stabiliti e per la quale — fatta eccezione per gli istituti d'arte — risultano approvati e registrati i bandi che concernono il personale dei licei artistici, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. (int. scr. - 3693)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 17 giugno 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 19,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari